



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

NUMERO 6

Novembre—Dicembre 2011

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 novembre al 31 dicembre 2011**

**Legge 12 novembre 2011, n. 183:** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” (in S.O. 14 novembre 2011, n. 234/L alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265)

**Legge 12 novembre 2011, n. 184:** “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014” (in S.O. 14 novembre 2011, n. 234/L alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265)

**Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:** “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (S.O. n. 251 alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284)

\*\*\*\*\*

Il decreto è stato convertito, con modificazioni, alla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Di seguito vengono illustrate alcune delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto (da: La Settimana fiscale, 23 dicembre 2011, n. 47):

- Redditi d'impresa – Deduzione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo, nel calcolo del reddito complessivo netto dichiarato delle società di capitali e degli enti commerciali è deducibile un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che viene valutato applicando l'aliquota percentuale stabilita con apposito provvedimento alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

- IRAP – Deduzione relativa alla quota delle spese per dipendenti: dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è deducibile ex art. 99, comma 1, DPR 917/1986 l'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto della deduzione ex art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis 1, D.Lgs. 446/1997.

Inoltre con riferimento a donne lavoratrici e lavoratori in generale di età inferiore a 35 anni è disposto l'aumento delle deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e n. 3.

- Bilancio – Imposte differite attive: in ordine alla possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ex art. 106, comma 3, TUIR dagli enti creditizi e finanziari, al valore dell'avviamento e alle altre attività immateriali, dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

La trasformazione in credito d'imposta viene poi concessa anche per la parte delle attività per imposte anticipate registrate per perdite riportabili, se tale parte deriva dalla deduzione delle svalutazioni, dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

La disciplina sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta si applica anche alle società in liquidazione volontaria, a quelle sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi, incluse l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari.

- Aumento aliquote IVA – Clausola di salvaguardia: per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012 la aliquote IVA del 10% e del 21% sono aumentate di due punti percentuali rispettivamente, al 12% e al 23%.

Tale aumento continuerà ad applicarsi anche nel 2013, dall'1 gennaio 2014, le aliquote in questione saranno ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali (passando pertanto al 12,50% e al 23,50%).

- Imposta di bollo su titoli – Modifica dei criteri di determinazione: dall'1 gennaio 2012 cambia il criterio di determinazione dell'imposta di bollo dovuta dagli intermediari finanziari su titoli e strumenti finanziari: si prescinde dal rapporto di deposito e si prendono in considerazione le singole comunicazioni inviate alla clientela a fronte dei prodotti finanziari sottoscritti. Tali comunicazioni sono soggette ad un'imposta dello 0,10% annuo per il 2012, elevato allo 0,15% dal 2013.

- Riallineamento del valore delle partecipazioni – Proroga: la disposizione dell'art. 23, comma 12, D.L. 98/2011, che prevedeva l'affrancamento, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 16%, dei valori delle partecipazioni per la parte imputabile ad avviamento, marchi e altre attività immateriali si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L'imposta sostitutiva va versata in 3 rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2012, mentre la seconda e la terza entro i termini di versamento della prima e della seconda (o unica) rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014.

**Legge 15 dicembre 2011, n. 217:** "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010" (in G.U. 2 gennaio 2012, n. 1)

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012, viene stabilito che le prestazioni di servizi ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese da un soggetto passivo non residente ad un soggetto passivo residente, e le prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, rese da un soggetto passivo residente ad un soggetto passivo non residente, si considerano effettuate nel momento della loro ultimazione o, se aventi carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo in un periodo superiore all'anno e non comportano pagamenti nello stesso periodo, si considerano effettuate al termine di ogni anno solare fino alla loro ultimazione (nuovo art. 6, comma 6, DPR 633/1972).

**Legge 22 dicembre 2011, n. 214:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (S.O. n. 276/L alla G.U. 300 del 27 dicembre 2011)

\*\*\*\*\*

La legge, in vigore dal 28 dicembre 2011, converte con modificazioni il D.L. 201/2011.

Si illustrano qui di seguito le norme di maggiore rilevanza fiscale introdotte in sede di conversione (da: La Settimana Fiscale 13 gennaio 2012, n.1):

- Ace: nella determinazione del capitale proprio, il patrimonio netto viene riferito al capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
- IRAP: la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte dirette per una quota pari al 10% rimane valida, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, alla sola quota imponibile di interessi passivi e oneri assimilati;
- Rateizzazione dei debiti tributari: viene disposta la proroga per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari; in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, se non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda rate variabili di importo crescente per ogni anno. Tale disposizione si applica anche alle dilazioni in corso al 28 dicembre 2011.

- Accertamento: la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applica solo nel caso in cui si configurino le specifiche fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, in merito ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA. Viene prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002.
- Imposta municipale propria: ai fini del calcolo dell'Imu dovuta sull'abitazione principale è prevista una maggiorazione della detrazione spettante, limitatamente al 2012 e al 2013, nella misura di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente in tale immobile, fino ad un ammontare totale non superiore a euro 400.  
E' fissata all'1° gennaio 2012 la decorrenza dell'abrogazione delle norme sulla tassazione degli immobili superate dall'introduzione dell'Imu.
- Imposta di bollo su strumenti finanziari: dall'1° gennaio 2012 in merito alla tassazione ai fini dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari, viene introdotta un'imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille dal 2013, ampliando la base imponibile al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo del deposito.  
Per quanto riguarda gli estratti conto bancari e postali e i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, trova applicazione un'imposta fissa di bollo pari a euro 34,20 se il cliente è una persona fisica e pari a euro 100 se il cliente non è una persona fisica.  
Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
- Scudo fiscale: con riferimento alle sole attività finanziarie (e non patrimoniali) oggetto di emersione è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille;  
Per il 2012 e il 2013 l'aliquota è fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. Il versamento va effettuato dall'intermediario entro il 16 febbraio di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Riallineamento del valore delle partecipazioni: i termini di versamento rateale dell'imposta sostitutiva per affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni straordinarie si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e precedenti.  
Dall'1° dicembre 2011, su ogni rata sono dovuti gli interessi legali.

## ACCERTAMENTO

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per abuso di diritto – Requisiti – Finalità esclusiva di ottenimento di un vantaggio fiscale indebito da parte del contribuente – Necessità.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per abuso di diritto – Requisiti – Finalità esclusiva di ottenimento di un vantaggio fiscale indebito da parte del contribuente – Ipotesi di vantaggio fiscale ottenuto da un soggetto diverso dal contribuente verificato – insussistenza dell'abuso del diritto – Conseguenze.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per abuso di diritto – Presenza di beneficio fiscale concesso dal legislatore per investimenti in aree economiche depresse – Diritto attribuito consapevolmente dal legislatore – impossibilità di integrare una fattispecie di abuso di diritto – Conseguenze.

**Cass., sez. trib. 12 maggio 2011, n. 10383. Pag. 1**

Accertamento – Elusione fiscale – Prova presuntiva – Indizi – Ragionevolezza economica.

**Cass., sez. trib. 10 giugno 2011, n. 12788. “ 1**

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per violazione dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 – Principio dell'abuso di diritto, considerato come immanente nell'ordinamento nazionale – Necessità per l'Amministrazione finanziaria di delimitare con precisione l'operazione contestata e la sua elusività – Sussiste.

**Cass., sez. trib. 27 luglio 2011, n. 16428. “ 2**

Accertamento – Avviso di irrogazione delle sanzioni – termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio di copia del processo verbale – Violazione – Nullità – Esclusione.

**Cass., sez. trib. 13 ottobre 2011, n. 21103. “ 2**

Imposte sui redditi – Accertamento induttivo – Registro – Plusvalenze – Cessione d'azienda – Valore accertato – Onere probatorio del contribuente – Prezzo incassato – DPR n. 131 del 1986, artt. 51, 52 e 54 – Art. 2967 c.c..

**Cass., sez. Trib. 3 novembre 2011, n. 22869. “ 2**

Imposte sui redditi – Plusvalenza da vendita di immobili – Accertamento ai fini dell'imposta di registro – Rilievo ai fini del calcolo della plusvalenza.

**Cass., sez. trib. 11 novembre 2011, n. 23608. “ 3**

## AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Agevolazioni – Agevolazioni fiscali – Incentivi per la quotazione in borsa ex DL n. 269/2003 – Incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**Corte di Giust. CE, 24 novembre 2011, causa C-458/09. “ 3**

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Contenzioso – Giurisdizione italiana – Giudicato – Giudicato esterno – Rapporti tra i due giudizi – Elementi permanenti – Efficacia – Diverso rapporto di imposta – Estensione del giudicato – Inammissibilità – giudicato su fittizi et  su rapporti commerciali – Estensione del giudicato – Inammissibilit .

**Cass., sez. trib. 27 settembre 2011, n. 19702. “ 4**

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Procedimento tributario (nuovo) – Procedimento – Atti impugnabili – Diniego di disapplicazione di legge antielusiva – Qualificazione – Diniego di agevolazione – Impugnabilità dinanzi alle commissioni tributarie – Configurabilità – Ragioni – Poteri del giudice tributario – Riconoscimento dell’agevolazione richiesta – Possibilità.

**Cass., sez. trib. 15 aprile 2011, n. 8663.**

**Pag. 4**

Processo tributario – Sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente in grado ulteriore – Corte cost. sent. n. 217/2010 – Applicabilità al caso in cui sia poco coerente ed approfondita la motivazione della sentenza impugnata – Sussiste.

**Comm. Trib. reg. della Lombardia, sez. XVIII 20 giugno 2011, n. 9.**

**“ 4**

## TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)

Imposte dirette – Disposizioni comuni – Stabile organizzazione – Molteplici sedi formalmente distinte – Rilevanza – Art. 162 del TUIR.

**Cass., sez. trib. 7 ottobre 2011, n. 20597.**

**“ 5**

## TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC

“L’interpello CFC alla prova del diritto comunitario”, di **S. BOLIS.**

**“ 5**

Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE – Rimborso – Termini – Interessi – Compensazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Tutela del legittimo affidamento.

**Corte di Giust. CE, 12 maggio 2011 C-107/10.**

**“ 6**

Fiscalità – Società – Trasferimento della sede amministrativa effettiva – Stato membro diverso da quello di costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 del Tfu – Tassazione delle plusvalenze latenti – Determinazione – Importo del prelievo – Trasferimento della sede – Riscossione immediata dell’imposta – Proporzionalità.

**Corte di Giust. UE, Grande Sezione, 29 novembre 2011, causa C-371/10.**

**“ 7**

Convenzioni internazionali – Francia – Rimborso del credito d’imposta – Art. 10 della Convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni – Pagamento di dividendi da parte di società italiana a società francese – Scelta del contribuente di disapplicazione della ritenuta alla fonte in virtù della Direttiva 90/435/CEE (Madre-figlia) – Impossibilità di cumulo dei benefici convenzionali con quelli della Direttiva 90/435/CEE – necessità di applicazione della ritenuta al 5% - Rimborso del credito di imposta – Compete.

Imposte e tasse – Convenzioni internazionali – Francia – Rimborso del credito d’imposta – Art. 10 della Convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni – Pagamento di dividendi da parte di società italiana a società francese – Scelta del contribuente di disapplicazione della ritenuta alla fonte in virtù della Direttiva 90/435/CEE (Madre-figlia) – Rimborso del credito di imposta – Assimilazione del credito d’imposta ai dividendi in base alla Convenzione – Applicazione della ritenuta al 5% prevista dalla Convenzione – Conseguenze.

**Cass., sez. trib. 15 aprile 2011, n. 8621.**

**“ 7**

Fondi immobiliari esteri – Non discriminazione – Imposte ipotecarie e catastali – Agevolazione – Convenzione Italia – Germania – Diritto Europeo.

**Comm. Trib. prov. di Milano, sez. V 21 dicembre 2009, n. 283/05/09.**

**“ 8**

## IRES

- “Il regime tributario delle riserve dell’incorporante e dell’incorporata nella fusione inversa”, di **E.M. BARAROTTO**. Pag. 7
- “Conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione: assenza di elusività ai fini delle imposte indirette”, di **F. GALLIO**. “ 8
- “Note minime sui rapporti tra disciplina delle società di comodo e reddito del gruppo consolidato”, di **A. MASTROBERTI**. “ 10
- “Avviamento: un percorso ad ostacoli tra aspetti civilistici e fiscali”, di **R. PARISOTTO**. “ 11
- IRES – Plusvalenze patrimoniali – *Participation exemption* – Deducibilità delle spese di *due diligence* – Ammissibilità.  
**Comm. Trib. reg. di Roma, sez. XXXVII, 27 settembre 2011** “ 11

## REDDITI DI CAPITALE

- “I titoli irredimibili. Alcune considerazioni sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria”, di **N. ARQUILLA**. “ 11
- “Nuova tassazione delle rendite finanziarie: aumento al 20% dell’aliquota per redditi di capitale e *capital gain*”, di **G. ODETTO**. “ 12
- Locazione finanziaria – *Leaseback* – Abuso del diritto – Ragioni economiche – Valore del bene trasferito – Sussistenza – Validità.  
**Cass., sez. trib. 9 marzo 2011, n. 5583**. “ 12

## REDDITI DI IMPRESA

- “La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2001”, di **P. VALENTE**. “ 13
- Reddito di impresa – Deducibilità dei costi – Esercizio – principio di competenza – Inderogabilità – Artt. 71 e 74, DPR n. 597/1973 – Art. 62, D.Lgs. n. 546/1992 – Art. 335 e 360, c.p.c..  
**Cass., sez. Trib. 31 gennaio 2011, n. 2213**. “ 13
- Redditi di impresa – Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti – Art. 106 del TUIR – Cessione dei crediti “*pro solvendo*” – Mancato trasferimento del rischio al cessionario – Legittimità dell’accantonamento al fondo per il creditore cedente – Consegue.  
**Cass., sez. trib. 30 giugno 2011, n. 14337**. “ 13
- Redditi di impresa – Stabile organizzazione – Società con sede in Italia – Possibilità di qualificare la società italiana come stabile organizzazione di società estere dello stesso gruppo – Tassazione dei redditi dell’impresa estera come “*massa separata*” – Consegue.  
Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Accertamento di stabile organizzazione in capo a società controllata italiana – Rettifica del reddito della società italiana – Consegue.  
**Cass., sez. trib. 22 luglio 2011, n. 16106**. “ 14
- Redditi di impresa – Minusvalenza da cessione crediti – Onere della prova – Grava sul contribuente.  
**Cass., sez. trib. 6 ottobre 2011, n. 20450**. “ 14

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Profili operativi della disciplina discal e previdenziale del c.d. distacco o prestito di personale in ambito internazionale”, di **A. VENERUSO**. Pag. 14

## RISCOSSIONE

Riscossione – Rimborso d'imposta – Termine decadenziale – Mutamento di giurisprudenza.  
**Cass., sez. trib. 26 ottobre 2011, n. 22282.** “ 15

## BOLLO (imposta di)

“Ulteriori annotazioni per l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli”,  
di **E. MIGNARRI**. “ 16

## IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO

Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine – DPR 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e seguenti – Contratti conclusi per l'estinzione di debiti pregressi.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2011, n. 121/E.** “ 17

## IVA

IVA – Beni in *leasing* – Spettanza del rimborso alla società concedente.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2011, n. 122/E.** “ 17

Sesta direttiva IVA – Nozioni di “pratica abusiva” – Operazioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese e dirette a ripartire il pagamento dell'IVA non detraibile.  
**Corte di Giust. UE, sez. III 22 dicembre 2010, n. C-103/09.** “ 18

IVA – Distacco del personale – Ammontare del rimborso erogato dal distaccatario al distaccante – Imponibilità ai fini IVA dell'eccedenza rispetto al costo del personale sostenuto dall'impresa distaccante.  
**Cass., sez. trib. 7 settembre 2010, n. 19129.** “ 18

IVA – Territorialità – Stabile organizzazione – Requisiti – Art. 7, DPR n. 633 del 1977 – Stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero – Individuazione – Contratto stipulato da società residenti – Assenza di controllo societario – irrilevanza – Società residenti – Stabili organizzazioni – Sussistenza – Prestazioni fornite in Italia da soggetto non residente – Assoggettamento in Italia.  
**Cass., sez. trib. 7 ottobre 2011, n. 20597.** “ 19

IVA – Elusione fiscale – Abuso di diritto – Caso di specie.  
**Cass., sez. trib. 26 ottobre 2011, n. 22258.** “ 19

IVA – Distacco presso un'impresa di personale dipendente da altra impresa – Compensi – Esclusione dall'ambito dell'IVA – Limiti – Conseguenze.  
**Cass., SS.UU. 7 novembre 2011, n. 23021.** “ 18

## REGISTRO (imposta di)

Registro (imposta di) – Immobili strumentali soggetti a IVA – Applicazione dell'imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione.

**Comm. Trib. prov. di Milano, 19 ottobre 2011, n. 272/40/11.**

**Pag. 20**

## VARIE

“Fiscalità indiretta e *trust* non liberati”, di **M.E. BASTONI**.

“ 20

“Brevi note in merito ai recenti orientamenti dell’Agenzia delle entrate in materia di interposizione e inesistenze del *trust*”, di **A. FRANCO**.

“ 21

“L’attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di *trust*”, di **G. GENTA**.

“ 22

L’interpello obbligatorio”, di **S. LA ROSA**.

“ 23

“La soggettività passiva del *trust* nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione”, di **VICARI**.

“ 24

Questioni generali – Diritto comunitario – Affidamento e abuso del diritto – IVA – Operazioni a valle effettuate dalla controllata estera – Operazioni effettuate dalla controllante – Versamento dell'imposta nello Stato membro – Operazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica reale – Inapplicabilità – Art. 17, Dir. CEE, n. 388 del 1977, n. 3, lett. a)

**Corte di Giust. CE, sez. III 22 dicembre 2010, n. C-277/09.**

“ 25

Questioni generali – Diritto comunitario – Libera circolazione dei capitali – Dividendi – Art. 63, Tratt. CEE e art. 40, Acconto SEE – Fondi pensione residenti e non residenti – Imposte dirette – Esenzione per i fondi nazionali – Disparità di trattamento – Illegittimità.

**Corte di Giust. CE, sez. 6 ottobre 2011, n. C-493/09.**

“ 25

Fondi comuni d’investimento – Fondi comuni di investimento immobiliare – Natura giuridica – Patrimoni separati della società di gestione del risparmio – Acquisto di beni immobili – Intestazione al fondo di investimento dei beni immobili acquistati – Inattuabilità.

**Cass., sez. I 15 luglio 2010, n. 16605.**

“ 25

Elusione fiscale – Abuso di diritto – Caso di specie.

**Cass., sez. trib. 2 novembre 2011, ord. n. 22716.**

“ 25

Imposte sui redditi – IRAP – IVA – Accertamento – Operazioni elusive – Art. 37-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Cessione di partecipazioni.

**Cass., sez. trib. 30 novembre 2011, n. 25537.**

“ 26

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per abuso di diritto – Requisiti – Finalità esclusiva di ottenimento di un vantaggio fiscale indebito da parte del contribuente – Necessità.**

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per abuso di diritto – Requisiti – Finalità esclusiva di ottenimento di un vantaggio fiscale indebito da parte del contribuente – Ipotesi di vantaggio fiscale ottenuto da un soggetto diverso dal contribuente verificato – Insussistenza dell’abuso del diritto – Consegue.**

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per abuso di diritto – Presenza di beneficio fiscale concesso dal legislatore per investimenti in aree economiche depresse – Diritto attribuito consapevolmente dal legislatore – Impossibilità di integrare una fattispecie di abuso di diritto – Consegue.**

Cass., sez. trib. 12 maggio 2011, n. 10383, in Boll. Trib. 21/2011, pag. 1650.

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, per integrare la peculiare fattispecie denominata “abuso del diritto” l’operazione economica contestata deve essere stata posta in essere dal contribuente esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale indebito, ovvero una riduzione o un’eliminazione dell’imposta altrimenti non dovute, e tale beneficio deve essere stato conseguito dal contribuente e non da altri soggetti, come la controparte dell’operazione stessa.

In presenza di operazioni di acquisto di beni o servizi tra società appartenenti allo stesso soggetto economico di cui una beneficiaria di esenzione decennale da IRPEG ed ILOR perché residente in territorio svantaggiato, deve escludersi la possibilità di applicare il principio di “abuso del diritto”, giacché in ipotesi di siffatta agevolazione tributaria il perseguimento del risparmio fiscale concesso nel concorso delle condizioni previste dal legislatore a un insediamento produttivo nelle predette aree depresse costituisce scopo lecito dell’attività giuridica (oltre che propriamente economica), non solo di costituzione di quell’insediamento, ma anche della produzione e del conseguente commercio del prodotto ottenuto, considerato pure che la finalità di detto spostamento della localizzazione dell’apparato produttivo è imputabile ai soci della società beneficiaria dell’esenzione dell’imposta per le iniziative produttive costituisce un diritto attribuito consapevolmente dal legislatore al contribuente beneficiario, per cui la mera costituzione di iniziative produttive incentivate non può mai integrare un “abuso di diritto” anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti economici con l’impresa “beneficiata”, costituendo l’esenzione fiscale la contropartita incentivante di detta costituzione e non una finalità *contra jus*.

**Accertamento – Elusione fiscale – Prova presuntiva – Indizi – Ragionevolezza economica.**

Cass., sez. trib. 10 giugno 2011, n. 12788, in Riv. Dott. Comm. 3/2011, pag. 707.

Gli uffici competenti, al fine di accertare la manovra elusiva del contribuente, possono avvalersi della “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire da un fatto noto e non controverso il fatto da accertare. Tale prova può ritenersi raggiunta ove l’Amministrazione, sulla base degli elementi indiziari offerti, individui e precisi gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere che le operazioni, attuate mediante utilizzo di schemi negoziali tipici od atipici, debbano essere considerate come irragionevoli in una normale logica di mercato.

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per violazione dell’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 – Principio dell’abuso di diritto, considerato come immanente nell’ordinamento nazionale – Necessità per l’Amministrazione finanziaria di delimitare con precisione l’operazione contestata e la sua elusività – Sussiste.**

Cass., sez. trib. 27 luglio 2011, n. 16428, in Boll. Trib. 22/2011, pag. 1727.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici, e tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali, comportando l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione; tuttavia, nell’eventuale sede contenziosa grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di precisare la fattispecie e, quindi, gli atti ed i comportamenti del contribuente che farebbero emergere il carattere elusivo di una determinata operazione, dovendo altresì l’Ufficio precedente indicare le concrete modalità di svolgimento del comportamento censurato e le ragioni per le quali la medesima operazione dovrebbe ritenersi carente di valide ragioni economiche e posta in essere esclusivamente per conseguire un vantaggio fiscale.

**Accertamento – Avviso di irrogazione delle sanzioni – Termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio di copia del processo verbale – Violazione – Nullità – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 13 ottobre 2011, n. 21103, in Rass. Trib. della Corte di Cassazione – Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. 9/2011, pag. 11.

L’avviso di irrogazione delle sanzioni (così come l’avviso di accertamento), secondo quanto previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, “non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive”, “salvo casi di particolare e motivata urgenza”. La sanzione di invalidità dell’atto – prevista in via generale dalla L. 7 settembre 1990, n. 241, art. 21 septies, e con specifico riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, rispettivamente, dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 commi 2 e 3, e dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5 – non consegue, però alla violazione di questo termine dilatorio, attesa la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.

**Imposte sui redditi – Accertamento induttivo – Registro – Plusvalenze – Cessione d’azienda – Valore accertato – Onere probatorio del contribuente – Prezzo incassato – DPR n. 131 del 1986, artt. 51, 52 e 54 – Art. 2967 c.c.**

Cass., sez. trib. 3 novembre 2011, n. 22869, ne Il fisco 42/2011, fasc. n. 2, pag. 6920.

Nella determinazione del valore di avviamento dell’azienda ceduta ai fini della determinazione della plusvalenza è legittimo fare riferimento al valore accertato ai fini dell’imposta di registro. E’ onere probatorio del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato dell’imposta di registro.

## **Imposte su redditi – Plusvalenza da vendita di immobili – Accertamento ai fini dell'imposta di registro – Rilievo ai fini del calcolo della plusvalenza.**

Cass, sez. trib. 11 novembre 2011, n. 23608, in Rass. Trib. cass. 10/2011, pag. 8.

I principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicchè quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione; ciò premesso (anche considerando che, in tema di accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro, assume carattere vincolante per l'amministrazione finanziaria), l'indicazione, nel bilancio di una società, di un'entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell'imposta di registro, legittima di per sé l'amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente che deduca l'inesattezza di una tale correzione di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio; peraltro l'ufficio, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l'ordinamento a provare il fatto posto a base dell'accertamento.

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia CE**

### **Agevolazioni – Agevolazioni fiscali – Incentivi per la quotazione in borsa ex DL n. 269/2003 – Incompatibilità con l'ordinamento comunitario.**

Corte di Giust. CE, causa C-458/09 del 24 novembre 2011, ne Il fisco 46/2011, fasc. n. 2, pag. 7572.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, le agevolazioni previste dal DL n. 269/2003 per la quotazione in Borsa delle società costituiscono aiuti di Stato.

Gli incentivi in questione si sostanziavano:

- nella detassazione delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato, in aggiunta alla normale deducibilità degli stessi costi dal reddito d'impresa;
- nella riduzione al 20% dell'aliquota IRPEG per il periodo d'imposta di ammissione alla quotazione e per i due successivi, se la quotazione stessa fosse avvenuta tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004.

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Contenzioso – Giurisdizione italiana – Giudicato – Giudicato esterno – Rapporti tra i due giudizi – Elementi permanenti – Efficacia – Diverso rapporto di imposta – Estensione del giudicato – Inammissibilità – Giudicato su fittizietà su rapporti commerciali – Estensione del giudicato – Inammissibilità.**

Cass., sez. trib. 27 settembre 2011, n. 19702, in Giur. Imp. 6/2011, *on line*.

Il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente e non può operare quando il giudizio incida su un rapporto giuridico diverso dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

Conseguentemente non è ammissibile l'estensione del giudicato, formatosi in relazione all'accertamento nel medesimo tributo relativo al periodo di imposta precedente basato sulla fittizietà dei rapporti commerciali evidenziati dal pagamento di diverse prestazioni.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di T. TASSANI.

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Procedimento tributario (nuovo) – Procedimento – Atti impugnabili – Diniego di disapplicazione di legge antielusiva – Qualificazione – Diniego di agevolazione – Impugnabilità dinanzi alle commissioni tributarie – Configurabilità – Ragioni – Poteri del giudice tributario – Riconoscimento dell'agevolazione richiesta – Possibilità.**

Cass., sez. trib. 15 aprile 2011, n. 8663, in Riv. Dir. Trib. 7-8/2011, II, pag. 358.

In tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma 8 dell'art. 37-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600, è un atto definitivo in sede amministrativa (così indicato espressamente dal DM finanze 19 giugno 1998, n. 259, attuativo della procedura di cui al comma 8 del citato art. 37-bis) e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa e non è limitato alla mera illegittimità dell'atto per cui, all'esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, dell'agenzia richiesta.

\*\*\*\*\*

Con nota firmata di F. PISTOLESI, "Impugnazione della risposta negativa all'istanza di interpello: condizioni ed effetti"

#### **Commissioni tributarie di merito**

**Processo tributario – Sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente in grado ulteriore – Corte cost. sent. N. 217,2010 – Applicabilità al caso in cui sia poco coerente ed approfondita la motivazione della sentenza impugnata – Sussiste.**

Comm. Trib. reg. della Lombardia, sez. XVIII 20 giugno 2011, n. 9, in Riv. Dir. Trib. 10/2011, II, pag. 490.

L'applicabilità al processo tributario – in forza della disposizione censurata – della regola, sostanzialmente identica, contenuta nell'art. 337 c.p.c. e nel primo periodo del comma 1 dell'art. 373 dello stesso codice, non comporta necessariamente l'inapplicabilità al processo tributario anche delle sopraindicate "eccezioni" alla regola e, quindi, non esclude di per sé la sospensibilità *ope iudicis* dell'esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione. Fra le disposizioni fatte salve dall'art. 337 c.p.c., oltre all'art. 373 vi è l'art. 283 c.p.c. ai sensi del quale il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

\*\*\*\*\*

Con nota di R. SUCCIO, "Brevi note sulla sospensione in secondo grado della sentenza impugnata.

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Imposte dirette: Disposizioni comuni – Stabile organizzazione – Molteplici sedi formalmente distinte – Rilevanza – Art. 162 del TUIR.**

Cass., sez. trib. 7 ottobre 2011, n. 20597, ne Il fisco 41/2011, fasc. n. 1, pag. 6689.

La sentenza della Cassazione fornisce un'ulteriore precisazione su come condurre l'analisi della presenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero. Benché la norma fiscale, art. 162 del TUIR, mutuata dalle regole internazionali, parli di "sede fissa" di un soggetto estero, con la sentenza in esame, viene chiarito che può esserci stabile organizzazione anche in presenza di più sedi italiane della casa madre estera, quando le diverse sedi costituiscono una struttura economica unitaria priva di indipendenza. La Corte evidenzia la necessità di condurre l'analisi fiscale sotto un profilo sostanziale non fermandosi all'articolazione formale dell'organizzazione italiana della società estera.

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

"L'interpello CFC alla prova del diritto comunitario" di S. BOLIS, ne Il fisco 47/2011, fasc. n. 1, pag. 7667.

L'A. analizza la compatibilità della normativa italiana dell'art. 167 Tuir in tema di tassazione delle società estere controllate residenti nei Paesi dell'Unione europea (cd. regime CFC) con il diritto comunitario tributario.

Dopo una sintetica ricognizione dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione della norma si evidenzia come il comma 8-bis dell'art. 167 citato disponga, in presenza di specifiche condizioni, una presunzione legale relativa di esistenza di costruzioni societarie artificiali volte a conseguire un indebito vantaggio fiscale, che trasferisce sulla controllante italiana l'onere di fornire la prova

liberatoria tramite interpello disapplicativo. L'interpello deve essere inoltrato preventivamente alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o, meglio, in tempo utile per ottenere una risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. In assenza di interpello il contribuente si espone al rischio di applicazione di sanzioni nella misura massima in caso di accertamento da parte dell'Ufficio e, sul piano processuale, sarebbe gravato dell'onere di dimostrare in contenzioso che l'insediamento estero non è una costruzione artificiosa. Secondo l'Amministrazione finanziaria l'interpello non è atto impugnabile, in quanto ha natura di parere a cui il contribuente è libero di non adeguarsi.

Tale posizione non viene condivisa dall'A. che sottolinea come l'interpello CFC, a differenza degli interpellati previsti dall'art. 11 dello Statuto del contribuente, è una richiesta finalizzata a disapplicare il regime impositivo dell'art. 167 Tuir e quindi il venire meno della necessità di imputare per trasparenza il reddito realizzato dalla società controllata. Il diniego genera perciò un provvedimento avente diretta incidenza sul rapporto tributario in termini di modalità di tassazione e di imponibile. Si tratterebbe quindi di un atto avente natura provvedimentoale, di natura autorizzatoria, con la conseguenza che può equipararsi ad un atto di accertamento vero e proprio, che rientra tra quelli impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Rispetto al diritto comunitario, si sottolinea come la disciplina italiana sulle CFC sia in contrasto con l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della Comunità europea in quanto ostacola la libertà delle imprese italiane a trasferirsi, mediante acquisizione di quote di controllo di società, in altri Stati membri. L'interpello preventivo disapplicativo obbligatorio, l'obbligo per i contribuenti italiani di determinare annualmente il *tax rate* effettivo delle società estere controllate e l'applicazione di sanzioni tributarie troppo elevate in caso di omessa comunicazione delle variazioni delle condizioni che giustificano la disapplicazione della normativa CFC, costituiscono un onere sproporzionato e quindi violano i principi di equivalenza e di effettività codificati nell'ordinamento comunitario che mirano a garantire che le disposizioni di diritto interno non rendano troppo difficile o eccessivamente oneroso l'esercizio o la tutela di una situazione giuridica soggettiva di fonte comunitaria e hanno la finalità di accertare l'idoneità di norme procedimentali o procedurali ad assicurare la tutela concreta ed effettiva dei diritti comunitari.

Per essere coerente con tali principi il regime CFC dovrebbe prevedere la facoltà per il contribuente di esperire un interpello ordinario facoltativo per conoscere preventivamente se la propria costruzione societaria presenti caratteristiche di pura artificiosità e dovrebbe prevedere una presunzione antielusiva speciale per le ipotesi in cui a seguito di verifica venga constatata l'applicazione della norma CFC. (AF)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia CE

**Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttive 77/388/CE e 2006/112/CE – Rimborso – Termini – Interessi – Compensazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Tutela del legittimo affidamento.**

Corte di Giust. CE 12 maggio 2011, n. C-107/10 ne Il fisco on line.

L'art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, nel combinato disposto con il principio di tutela del legittimo affidamento, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto nella misura in cui tale normativa privi il soggetto interessato del diritto, di cui disponeva anteriormente all'entrata in vigore della modifica normativa, di pretendere la corresponsione di interessi di mora sul proprio credito di imposta.

L'art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una

normativa nazionale secondo cui i normali termini di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto, alla scadenza dei quali sono dovuti interessi di mora sulla somma da rimborsare, sono prorogati in caso di avvio di un procedimento di verifica fiscale, ove tale proroga produca l'effetto che gli interessi medesimi siano dovuti unicamente a decorrere dalla data di conclusione di detto procedimento, laddove tale eccedenza abbia già costituito oggetto di riporto nei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui l'eccedenza è sorta. Per contro, il fatto che tale termine sia di regola fissato in 45 giorni non risulta in contrasto con la detta disposizione.

L'art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto venga effettuato tramite compensazione.

**Fiscalità – Società – Trasferimento della sede amministrativa effettiva – Stato membro diverso da quello di costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 del Tfe – Tassazione delle plusvalenze latenti – Determinazione – Importo del prelievo – Trasferimento della sede – Riscossione immediata dell'imposta – Proporzionalità.**

Corte di Giust. UE, Grande Sezione, 29 novembre 2011, n. C-371/10, ne Il fisco 48/2011, fasc. n. 1, pag. 7853.

Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo *status* di società del primo Stato membro, può invocare l'art. 49 del Tfe al fine di mettere in discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.

La disposizione del Trattato ora richiamata osta all'introduzione e mantenimento di una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l'importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro. L'art. 49 del Tfe osta all'introduzione e mantenimento di una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell'imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.

Corte di Cassazione

**Convenzioni internazionali – Francia – Rimborso del credito d'imposta – Art. 10 della Convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni – Pagamento di dividendi da parte di società italiana a società francese – Scelta del contribuente di disapplicazione della ritenuta alla fonte in virtù della Direttiva 90/435/CEE (Madre-figlia) – Impossibilità di cumulo dei benefici convenzionali con quelli della Direttiva 90/435/CEE – Necessità di applicazione della ritenuta al 5% - Rimborso del credito di imposta – Compete.**

**Imposte e tasse – Convenzioni internazionali – Francia – Rimborso del credito d'imposta – Art. 10 della Convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni – Pagamento di dividendi da parte di società italiana a società francese – Scelta del contribuente di disapplicazione della ritenuta alla fonte in virtù della Direttiva 90/435/CEE (Madre-figlia) – Rimborso del credito di imposta – Assimilazione del credito d'imposta ai dividendi in base alla Convenzione – Applicazione della ritenuta al 5% prevista dalla Convenzione – Consegu.**

Cass., sez. trib. 15 aprile 2011 n. 8621, in Boll. Trib. 19/2011, pag. 1482.

In ipotesi di distribuzione di dividendi da parte di una società italiana a una società controllante residente in Francia, la ritenuta del 5% su tali dividendi, unitamente al riconoscimento di un diritto

al rimborso di un credito di imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana, discende dall'applicazione dell'art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione Italia – Francia sulle doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, il cui contenuto non contrasta con la Direttiva del Consiglio, 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE, poiché l'applicazione di tale disciplina deriva dalla scelta del contribuente; pertanto, la società non residente può optare per l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi, ma senza il predetto credito di imposta, non potendo ritenersi consentito il cumulo di due benefici e dovendo, quindi, considerarsi la ritenuta del 5% sui dividendi come condizione della concessione del rimborso dovuto alla società francese.

L'art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione Italia – Francia sulle doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, riconosce in favore della società residente in Francia che riceva dividendi da una società residente in Italia un credito di imposta che è esplicitamente qualificato come “dividendo” nel successivo paragrafo 9, lett. a) e b); pertanto, detto “pagamento” del credito di imposta risulta sottoposto alla ritenuta del 5%, contemplata dallo stesso art. 10, *sub*-paragrafo a), della stessa Convenzione, e non vietata ai sensi dell'art. 5, n. I, della Direttiva del Consiglio, 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE, alla stessa stregua in cui risultano sottoposti anche i dividendi distribuiti, né può al riguardo ritenersi che mancherebbe la fonte di diritto interno che preveda la relativa fattispecie imponibile in relazione al credito di imposta, poiché detta fonte è già esistente nella disciplina convenzionale, ratificata con legge nazionale.

### Commissioni tributarie di merito

#### **Fondi immobiliari esteri – Non discriminazione – Imposte ipotecarie e catastali – Agevolazione – Convenzione Italia – Germania – Diritto europeo.**

Comm. Trib. prov. di Milano, sez. V 21 dicembre 2009, n. 283/05/09, in Riv. Dir. Trib. 10/2011, V, pag. 143.

In relazione alle compravendite di immobili in Italia, i fondi immobiliari aperti di diritto tedesco non beneficiano della riduzione a metà delle imposte ipocatastali (ex art. 35, comma 10 ter, del DL n. 223/2006, cd. Decreto Bersani), applicabile ai fondi chiusi di diritto italiano, ancorché ai fini della applicazione delle imposte ipocatastali, le due tipologie di fondi siano soggetti comparabili (a nulla rilevando la natura aperta vs chiusa del fondo).

\*\*\*\*\*

Con nota di R. A. PAPOTTI, N. SACCARDO, “Brevi note in materia di fondi immobiliari esteri e principio di non discriminazione fiscale nei rapporti internazionali”.

### IRES

#### Dottrina

**“Il regime tributario delle riserve dell'incorporante e dell'incorporata nella fusione inversa”** di E.M. BARAROTTO, in Riv. Dir. Trib. 7-8/2011, I, pag. 783.

L'A. esamina il regime tributario delle riserve in sospensione di imposta di cui all'art. 172, comma 5, del TUIR nel caso in cui sia la società partecipata ad incorporare la società partecipante (cd. fusione inversa). Tale disposizione distingue il regime delle riserve in sospensione d'imposta presenti nel patrimonio netto ante fusione della incorporata a seconda che siano tassabili “in ogni caso” (cd. riserve del primo tipo) ovvero siano tassabili “solo in caso di distribuzione” (cd. riserve del secondo tipo). In particolare, per le riserve in sospensione del primo tipo la norma stabilisce che le stesse concorrono a formare il reddito dell'incorporante se e nella misura in cui non siano ricostituite nel bilancio di quest'ultima, prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo di fusione. Le

riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione concorrono invece a formare il reddito dell'incorporante a condizione che (e nella misura in cui) vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote del capitale di ciascuna di essere già possedute dalla stessa o da altre (cd. "aumento qualificato"), in occasione della distribuzione dell'avanzo o del capitale ai soci.

La disposizione non si occupa delle riserve in sospensione dell'incorporante, di modo che, nel caso di fusione diretta, in assenza di previsioni al riguardo ed in linea con la neutralità dell'operazione, alle riserve presenti nel patrimonio netto ante fusione dell'incorporante continueranno ad applicarsi le ordinarie disposizioni in materia, e cioè saranno tassabili in capo alla società le riserve in sospensione d'imposta del primo tipo eliminate dal patrimonio netto post fusione e le riserve in sospensione d'imposta del secondo tipo distribuite ai soci.

Secondo l'A., in caso di fusione inversa, il patrimonio netto post fusione della partecipata/incorporante dovrebbe ricalcare il patrimonio netto ante fusione della partecipata/incorporata, poiché è il patrimonio netto ante fusione della partecipata/incorporante che viene eliso a fronte dell'eliminazione delle azioni proprie di cui quest'ultima entra in possesso per effetto dell'operazione. Pertanto, il problema della ricostituzione delle riserve e, conseguentemente, dell'applicazione del comma 5 dell'art. 172 del TUIR, si pone con riferimento alle riserve presenti nel patrimonio netto ante fusione della partecipata/incorporante, anziché della partecipata/incorporata. A tale conclusione l'A. perviene in quanto la fusione inversa non può portare a risultati diversi da quelli cui si sarebbe arrivati con la fusione diretta. Tale conclusione è inoltre supportata anche dalla risoluzione n. 111/E del 2009 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di affrancare i maggiori valori iscritti, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 172 del TUIR, in conseguenza della fusione inversa, sul presupposto che il disavanzo formatosi ha la medesima natura sostanziale del disavanzo da annullamento formatosi nel caso di fusione diretta.

Pertanto, in caso di fusione inversa, nell'ambito del patrimonio netto post fusione debbono essere mantenute le riserve in sospensione di imposta del primo tipo dell'incorporata e debbono essere "ricostituite" le riserve in sospensione di imposta del primo tipo dell'incorporante, pena la loro tassazione in capo alla società.

Le riserve in sospensione d'imposta del secondo tipo presenti nel patrimonio netto ante fusione dell'incorporata saranno tassabili in capo alla società al momento della distribuzione. Alle riserve in sospensione del secondo tipo dell'incorporante sono invece applicabili le regole dell'art. 172, comma 5, secondo periodo, del TUIR e saranno, pertanto, tassabili solo in presenza di avanzo o di aumento di capitale "qualificato", in occasione della loro distribuzione ai soci. In assenza di avanzo o di aumento di capitale, esse possono essere eliminate senza conseguenze fiscali. (FDA)

**“Conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione: assenza di elusività ai fini delle imposte indirette”** di F. GALLIO, ne Il fisco 47/2011, fasc. n. 1, pag. 7631.

La tendenza degli Uffici Finanziari è sempre più quella di considerare elusive quelle operazioni straordinarie che prevedono il conferimento di un complesso aziendale in una società e la cessione da parte della società conferente delle relative partecipazioni ricevute dalla conferitaria.

E ciò in quanto, a detta degli uffici, questa operazione mascherebbe una cessione di azienda che sconta le imposte indirette in misura superiore a quanto previsto per il conferimento e la cessione di partecipazioni.

Una recente sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha stabilito che l'Agenzia non può riqualificare come cessioni di azienda le operazioni di conferimento di azienda e di cessione di partecipazioni, in quanto con il trasferimento delle partecipazioni viene realizzato un

risultato giuridico ed economico diverso da quello che verrebbe conseguito con la cessione diretta del ramo di azienda.

La diversità degli effetti delle due operazioni porta quindi a sostenere – e l’A. ne è pienamente concorde – che nessun profilo di elusività può essere eccepito.

Si tratterebbe quindi di operazioni pienamente lecite, anche se permettono al contribuente di ottenere un risparmio di imposta. (EM)

**“Note minime sui rapporti tra disciplina delle società di comodo e reddito del gruppo consolidato”** di A. MASTROBERTI, in Rass. Trib. 6/2011, pag. 1551.

L’art. 2, commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con la Legge 14 settembre 2011, n. 148 (cd. *Manovra-bis*), hanno introdotto modifiche alla disciplina delle società di comodo.

In particolare, con il comma 36-*sexies* per la prima volta viene presa in considerazione la posizione dei soggetti che partecipano al consolidato fiscale nazionale, prevedendo l’obbligo di assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione Ires del 10,5 per cento, prevista ora per tutte le società di comodo, e di provvedere al relativo versamento. Viene quindi introdotto – anche in caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale - un obbligo di tassazione e versamento, in via autonoma, della parte di Ires riferibile alla maggiorazione.

La norma risulta ispirata all’addizionale Ires per il settore energetico di cui all’art. 81, commi da 16 a 18, del D.L. n. 112 del 2008, sulle cui modalità di calcolo è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 35/E del 18 giugno 2010.

L’introduzione di tale disposizione ed in particolare la liquidazione in via autonoma della maggiorazione Ires da parte della società di comodo sembrerebbe confermare quanto asserito da alcuni commentatori - in contrasto con la prassi e con alcune pronunce delle Commissioni Tributarie di merito (cfr. ris. N. 160/E e sent. C.T.Prov. di Reggio Emilia, Sez. II, 19 maggio 2010, n. 87) - e cioè che non si debba trasferire sul risultato consolidato l’onere derivante dalla mancata operatività della società consolidata, nel senso che dovrebbe essere ammesso che il reddito globale del gruppo consolidato sia inferiore rispetto a quello imponibile minimo ascrivibile alla società consolidata non operativa.

Altro tema di rilevante complessità è quello del rapporto tra la disciplina delle società non operative e l’utilizzo delle perdite fiscali trasferite ordinariamente al consolidato che la consolidante, in caso di riporto a nuovo, può utilizzare in compensazione dei redditi del gruppo consolidato nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione della perdita.

Infatti, se in una delle suddette annualità successive una delle società consolidate risultasse non operativa, si pone il difficile tema, non oggetto di specifica regolamentazione, del coordinamento delle norme sul consolidato con il limite di utilizzo previsto dall’ultimo comma dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 il quale dispone l’obbligo delle società non operative di assoggettare comunque a tassazione il reddito minimo determinato in via presuntiva prevedendo che le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo.

Se si mantenesse fermo il principio che non è possibile trasferire i limiti all’utilizzo delle perdite pregresse sull’intera posizione della *fiscal unit*, ne conseguirebbe che la società consolidante dovrebbe riportare gli stessi limiti al solo contributo offerto dalla società non operativa nel periodo d’imposta. Sicché occorrerebbe calcolare le perdite residue del gruppo che vanno soggette al limite impostando una proporzione tendente a misurare l’incidenza assunta dalle perdite prodotte dalla società non operativa rispetto al complesso delle perdite oggetto del riporto in avanti da parte della società consolidata. Dette perdite, non potrebbero essere utilizzate nella dichiarazione della *fiscal unit* e sarebbero destinate ad essere oggetto di riporto in avanti in funzione di un eventuale utilizzo nei periodi d’imposta successivi. La restante parte delle perdite pregresse, in quanto non riferibile alla società consolidata non operativa, potrebbero essere utilizzate a scomputo del reddito globale, anche sino a far scendere il reddito dichiarato dal gruppo al di sotto del reddito minimo previsto per la società non operativa.

Sul punto si auspica un chiarimento o l’introduzione di una disposizione che, per evitare indebite interferenze tra la disciplina delle società di comodo con quella del consolidato fiscale, stabilisca

che non si può accedere al regime di tassazione di gruppo quando nel periodo d'imposta non viene superato il test di operatività, introducendo così una nuova ipotesi di interruzione. (AF)

**“Avviamento: un percorso ad ostacoli tra aspetti civilistici e fiscali”** di R. PARISOTTO, in Strum. Fin. e fisc. 4/2011, pag. 53.

L'A. esamina gli aspetti civilistici e fiscali dell'avviamento pervenendo alla conclusione che si tratta di una posta in grado di influenzare non solo i processi valutativi, ma di produrre impatti economici e patrimoniali sugli esercizi successivi, e quindi di condizionare la gestione stessa dell'impresa. In particolare, viene esaminata la disciplina dell'affrancamento di cui all'art.15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, il trasferimento di un compendio aziendale cui è allocato l'avviamento affrancato (oggetto della Circolare n.8/E 2010 dell'Agenzia delle Entrate) e la fusione infragruppo tra imprese IAS *adopter* (oggetto della Risoluzione n. 124/E del 2010). (FDA)

### **Giurisprudenza**

Commissione tributaria di merito

**IRES – Plusvalenze patrimoniali – *Participation exemption* – Deducibilità delle spese di *due diligence* – Ammissibilità.**

Comm. Trib. reg. di Roma, sez. XXXVII 27 settembre 2011, ne Il fisco 46/2011, fasc. n. 1, pag. 7514.

Il regime della *participation exemption* che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di beneficiare dell'esenzione parziale (95% o 50,62%) delle plusvalenze su partecipazioni cedute da soggetti imprenditori, è affiancato dall'impossibilità di dedurre i costi direttamente connessi con la cessione delle partecipazioni (ad esempio, le spese notarili, le provvigioni a mediatori e simili, eccetera). Per gli oneri derivanti dalla necessaria attività di *due diligence* e di stima del valore del gruppo, la presente sentenza afferma che i medesimi non hanno nulla in comune con i costi direttamente connessi con la cessione, in quanto non si tratta di oneri sostenuti "in occasione" della cessione, ma quale suo presupposto: in particolare, senza le garanzie date da tali perizie non sarebbe avvenuta alcuna cessione. Pertanto, tali oneri sono deducibili.

### **REDDITI DI CAPITALE**

#### **Dottrina**

**“I titoli irredimibili. Alcune considerazioni sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria”**, di N. ARQUILLA, in Strum. fin. e fisc. 3/2011, pag. 45.

L'autore esamina il regime fiscale dei titoli di debito irredimibili. Il regime fiscale di detti titoli non pone problemi interpretativi per quanto riguarda la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria generando redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art.67, comma 1 del TUIR, in caso di cessione o rimborso. Qualche problema interpretativo si pone, invece, con riferimento alla tassazione dei redditi di capitale. I dubbi sorgono in quanto la prassi amministrativa ha affermato il

principio che da un punto di vista fiscale, si ha obbligazione solo se è previsto il rimborso integrale del capitale mutuato. Secondo l'A., la mancanza di indicazione dell'obbligo di rimborso del capitale non è di per sé sufficiente a classificare il titolo irredimibile quale titolo "atipico". Secondo l'A. se il titolo prevede già al momento dell'emissione un rimborso inferiore al capitale mutuato si conferma la natura di titolo atipico, secondo i principi cristallizzati dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 10/2005 e n.4 e 6 del 2006. Diversamente, i titoli irredimibili rientrano nell'ambito di applicazione dei titoli obbligazionari.

A favore della tesi che considera i titoli irredimibili quali obbligazioni, l'A. evidenzia che, anche secondo la normativa fiscale, le obbligazioni societarie non sono mai degradate a titoli atipici nel caso in cui l'emittente fallisca prima della data prevista per la scadenza del titolo e quindi rimborsi di meno (o nulla) rispetto a quello che abbia originariamente ricevuto.

Occorre poi ricordare che, da un punto di vista civilistico e contabile, l'art. 12 del Testo Unico Bancario, nella parte in cui ricomprende espressamente tra le obbligazioni bancarie anche quelle irredimibili, muove dalla considerazione che il prestito irredimibile è considerato sempre come operazione di debito.

La perpetuità del rapporto, quindi, non fa venire meno l'obbligo di contabilizzare le somme ricevute al momento della sottoscrizione del titolo tra le passività dell'emittente. (CLP)

**“Nuova tassazione delle rendite finanziarie: aumento al 20% dell'aliquota per redditi di capitale e *capital gain*”** di G. ODETTO, ne Il fisco 48/2011, fasc. n. 1, pag. 7783.

Il DL 13 agosto 2011, n. 138, conv con la L. 14 settembre 2011, n. 148 ha riformato, con effetto dal 1° gennaio 2012 in modo significativo il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, accorpando nell'unica aliquota del 20% le precedenti aliquote del 12,50% e del 27% che fino a detta data gravavano su tali redditi.

Rimangono estranei all'aumento dell'aliquota i titoli di Stato, i cui proventi continuano ad essere tassati nella misura del 12,50%, sia se i titoli sono detenuti direttamente, sia se essi sono inglobati nella gestione individuale di portafoglio ovvero in fondi comuni di investimento.

Vale, in generale, il criterio di cassa, per cui ciò che è percepito a decorrere da tale data sconta la nuova aliquota; sono, tuttavia, previste alcune eccezioni, finalizzate a mantenere le vecchie aliquote sulla quota parte dei proventi maturati sino al 31 dicembre 2011.

Lo scritto, che sintetizza le linee generali di intervento della riforma, contiene due tabelle riepilogative del regime fiscale delle obbligazioni emesse da soggetti residenti nonché del regime delle ritenute applicabili all'atto dell'erogazione dei dividendi, in base alla natura del soggetto percipiente e alla fonte (italiana o estera dell'utile) che evidenziano le modifiche apportate. (EM)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

**Locazione finanziaria – *Leaseback* – Abuso del diritto – Ragioni economiche – Valore del bene trasferito – Sussistenza – Validità.**

Cass., sez. trib. 9 marzo 2011, n. 5583, in Riv. Dott. Comm. 2/2011, pag. 477.

Un'operazione di *sale and leaseback* per la quale non vengono fornite motivazioni differenti dal risparmio fiscale costituisce abuso del diritto; a nulla rileva che l'operazione non rientri tra quelle espressamente indicate per l'applicazione della disposizione antielusiva. L'operazione contrattuale di *sale and leaseback* può dirsi fraudolenta allorchè venga accertata la compresenza di tre circostanze: l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.

## REDDITI DI IMPRESA

### Dottrina

**La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2011**” di P. VALENTE, ne Il fisco 42/2011, fasc. n. 1, pag. 6831.

L’A. illustra la disciplina della stabile organizzazione sia interna che convenzionale, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 20597 del 7 ottobre 2011 nella quale si afferma il principio secondo cui l’accertamento dei requisiti di sussistenza di una stabile organizzazione deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto sul piano sostanziale. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’organizzazione produttiva in Italia di una società estera articolata in molteplici sedi formalmente distinte, ma economicamente integrate in una struttura unitaria – strumentale al raggiungimento dello scopo commerciale della casa-madre non residente – non preclude la contestazione della sussistenza di una stabile organizzazione. Rilevano infine i giudici di legittimità che gli elementi oggettivi che inducono ad individuare nelle entità italiane la stabile organizzazione della società non residente, attengono alle concrete modalità operative delle prime, quali articolazioni di un’unica struttura organizzativa volta alla realizzazione dello scopo commerciale della società estera. (SG)

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

**Reddito di impresa – Deducibilità dei costi – Esercizio – Principio di competenza – inderogabilità – Artt. 71 e 74, DPR n. 597/1973 – Art. 62, D.Lgs. n. 546/1992 – Art. 335 e 360, c.p.c.**

Cass., sez. trib. 31 gennaio 2011, n. 2213, in Rass. Trib. 5/2011, pag. 1349.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio giusta il quale le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione.

\*\*\*\*\*

Con nota di A. BENAZZI, “I costi da indicare tra le rimanenze finali: secondo la Cassazione l’errata imputazione temporale rappresenta un illecito”.

**Redditi di impresa – Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti – Art. 106 del TUIR – Cessione dei crediti “pro solvendo” – Mancato trasferimento del rischio al cessionario – Legittimità dell’accantonamento al fondo per il creditore cedente – Consegu.**

Cass., sez. trib. 30 giugno 2011, n. 14337, in Boll. Trib. 21/2011, pag. 1660.

In ipotesi di cessione pro solvendo dei crediti commerciali, l’impresa cedente è legittimata a dedurre l’accantonamento al fondo svalutazione crediti ai sensi dell’art. 71 (ora 106) del TUIR, se, e nella misura in cui, tali crediti, nonostante la cessione, determinino una situazione di rischio di inadempimento del debitore ceduto per il cedente; va considerato, pertanto, che in base alla disciplina degli artt. 2423-bis e 2423 c.c. l’impresa deve tenere conto nella redazione del bilancio di

esercizio del rischio di inadempimento relativo ai crediti *pro solvendo*, con la conseguenza che tali crediti devono essere calcolati ed esposti separatamente da quelli derivanti da crediti non ceduti e dai crediti ceduti *pro soluto*.

**Redditi di impresa – Stabile organizzazione – Società con sede in Italia – Possibilità di qualificare la società italiana come stabile organizzazione di società estere dello stesso gruppo – Tassazione dei redditi dell’impresa estera come “massa separata” – Consegue. Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Accertamento di stabile organizzazione in capo a società controllata italiana – Rettifica del reddito della società italiana – Consegue.**

Cass., sez. trib. 22 luglio 2011, n. 16106, in Boll. Trib. 20/2011, pag. 1558.

Ove una persona giuridica nazionale sia ad un tempo stabile organizzazione di soggetto non residente, l’Amministrazione finanziaria può indirizzare la propria azione accertatrice nei suoi diretti confronti, quanto ai redditi da essa prodotti con la propria autonoma attività, e nei confronti della stabile organizzazione per i redditi costituiti in massa separata riferibile a soggetto non residente, con la peculiarità che per questi ultimi l’applicazione dell’imposta avverrà secondo le regole proprie dei soggetti non residenti.

L’accertamento condotto dall’amministrazione finanziaria sul reddito di impresa prodotto nel territorio dello Stato da una società non residente tramite stabile organizzazione deve essere svolto nei confronti di quest’ultima e non nei diretti confronti della società non residente e, nell’ipotesi in cui la stabile organizzazione del soggetto non residente sia rappresentata da una società residente munita di personalità giuridica, il predetto accertamento non può che risolversi nella rettifica della dichiarazione di detto soggetto, ancorché per la parte afferente al reddito del soggetto non residente di cui costituisce stabile organizzazione.

**Redditi di impresa – Minusvalenza da cessione crediti – Onere della prova – Grava sul contribuente.**

Cass., sez. trib. 6 ottobre 2011, n.20450, in Rass. trib. della Corte di Cassazione – Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. 9/2011, pag. 12.

Ove non sussistano elementi certi e precisi che inducano a ritenere che il valore nominale del credito ceduto *pro soluto* sia superiore a quello reale e negoziato *iter partes* non può ammettersi in deduzione dal reddito imponibile la corrispondente minusvalenza denunciata dal contribuente.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

**“Profili operativi della disciplina fiscale e previdenziale del c.d. distacco o prestito di personale in ambito internazionale”** di A. VENERUSO, ne Il fisco 44/2011, pag. 7167.

Il distacco di personale in campo internazionale presenta aspetti simili a quello ordinario anche se con alcuni profili specifici.

Gli elementi caratterizzanti l’istituto sono essenzialmente costituiti dalla temporaneità (la durata non può superare i 24 mesi prorogabili nell’interesse del lavoratore a seguito di accordo tra le Autorità competenti degli Stati interessati) e dall’interesse dell’impresa distaccante.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché operi l’istituto del distacco, al quale si applica un regime di tassazione “convenzionale” è necessario che venga stipulato uno specifico accordo scritto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero.

Con specifico riguardo al reddito prodotto all'estero, l'art. 51, comma 8-bis del DPR 917/86 dispone, in deroga ai principi ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che detto reddito sia determinato, a prescindere dalle somme e dai valori effettivamente percepiti, sulla base di un importo forfetario stabilito dal Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia, mediante un Decreto che fissa annualmente le retribuzioni convenzionali suddivise in base ai diversi settori economici e qualifiche degli addetti.

Dal reddito del lavoratore distaccato, come sopra determinato, non è possibile dedurre alcuna delle somme indicate al comma 2, lettera a), dell'art. 51 del predetto Decreto, quali i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge ed eventuali ulteriori contributi diretti all'assistenza sanitaria previsti dalla contrattazione collettiva.

L'applicazione del regime convenzionale diventa un obbligo per il datore qualora sussistano i seguenti tre requisiti:

- a) la prestazione di lavoro all'estero deve rappresentare l'oggetto esclusivo del rapporto;
- b) l'esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all'estero;
- c) il lavoratore deve soggiornare all'estero per almeno 183 giorni nel corso dei dodici mesi.

La normativa in rassegna non troverà applicazione nella specifica ipotesi, da valutare caso per caso, in cui il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni, che preveda la tassazione esclusiva dei detti redditi nel paese estero, cioè dove è stabilita la società distaccataria.

Ai fini della determinazione del valore di riferimento utile per la tassazione convenzionale, è necessario considerare tutti gli emolumenti riconosciuti al lavoratore, inclusi eventuali *bonus* o altri compensi variabili, come compensi in natura, indennità estere.

Nella maggior parte dei casi, il valore della retribuzione convenzionale è inferiore alla retribuzione effettiva erogata al dipendente.

Una volta determinata la retribuzione da prendere a riferimento, il suo importo deve essere diviso per dodici e raffrontato con le tabelle del corrispondente settore, ai fini di individuare la fascia di riferimento. Ad ogni fascia indicata nella tabella corrisponde un valore della retribuzione convenzionale.

Per quanto attiene l'aspetto contributivo dei dipendenti assegnati in ambito comunitario ovvero in Paesi convenzionati in materia di sicurezza sociale, l'Amministrazione previdenziale ha ritenuto che a tali lavoratori non si rende applicabile l'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive.

Pertanto, la relativa base imponibile previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione effettiva.

## **RISCOSSIONE**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Riscossione – Rimborsi d'imposta – Termine decadenziale – Mutamento di giurisprudenza.**

Cass., sez. trib. 26 ottobre 2011, n. 22282, ne Il fisco 44/2011, fasc. n. 1, pag. 7196.

Se una sentenza riconosce il diritto al rimborso di un'imposta, i termini per questa richiesta decorrono dalla data della pronuncia e non da quella del pagamento dell'imposta di cui si chiede la restituzione. La controversia verteva sull'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sul contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale corrisposto da una società in virtù di una normativa poi dichiarata illegittima dalla Corte Europea. Si poneva il problema se il termine di decadenza per la richiesta di rimborso dovesse decorrere dalla data di pagamento dell'imposta, oppure dalla successiva dichiarazione di illegittimità della norma disposta dalla Corte di Giustizia. La Cassazione ha riconosciuto che il termine per il diritto al rimborso decorre dalla data in cui la Corte

di Giustizia ha dichiarato tali imposte non conformi al diritto comunitario e non dalla data del pagamento.

## **BOLLO (imposta di)**

### **Dottrina**

**“Ulteriori annotazioni per l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli”** di E. MIGNARRI, ne Il fisco 44/2011, fasc. n. 1, pag. 7126.

Le rilevanti modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli dal D.L. n. 98/2011 sono state oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011, riguardanti aspetti di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del tributo, quali:

- i soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta, rappresentati da tutti gli intermediari presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito titoli intestati alla clientela per i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'intermediario è tenuto ad inviare una comunicazione periodica al fine di fornire una informazione chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto. In particolare, l'Agenzia ritiene che siano tenute all'applicazione dell'imposta anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate ai propri clienti, mentre nel caso in cui gli intermediari intrattengano con la clientela rapporti che non sono riconducibili alla custodia e all'amministrazione dei titoli le relative comunicazioni non devono essere assoggettate all'imposta di bollo;
- l'individuazione degli strumenti finanziari rilevanti per l'applicazione dell'imposta. Al riguardo, l'Agenzia ritiene che vadano considerati, oltre ai titoli obbligatoriamente immessi in un sistema di gestione accentrata (quali i titoli dematerializzati), quelli non sottoposti a tale regime ma che tuttavia vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l'intermediario finanziario e il cliente. Non vanno comunque considerate le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, eventualmente annotate nella comunicazione inviata al cliente, per le quali non sussiste l'obbligo di custodia o amministrazione;
- la valorizzazione dei titoli, per la quale si tiene conto del valore nominale o di rimborso. Se il titolo ha un valore nominale e di rimborso ma tali valori differiscono tra loro, il valore complessivo deve essere determinato in considerazione del valore nominale; in assenza di tali valori - come ad esempio avviene per le azioni prive di valore nominale, le quote di Exchange traded funds (Etf) o i fondi chiusi quotati -, occorre fare riferimento al valore di acquisto dei titoli. I titoli espressi in valuta devono essere valorizzati in base al cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione;
- il caso della pluralità di depositi con la medesima o con diversa periodicità di rendicontazione. Nella prima ipotesi, gli intermediari devono applicare l'imposta di bollo considerando il valore complessivo solo per il deposito che ha la giacenza finale più elevata e tassare gli altri depositi sulla base delle rispettive giacenze di fine periodo; nella seconda, ai fini dell'applicazione dell'imposta secondo i criteri sopra indicati, occorre confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, anche se per tali depositi non si procede alla rendicontazione;
- i depositi detenuti da una società fiduciaria per conto dei fiduciari, per i quali non si applica la maggiorazione prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche se il cliente della fiduciaria è una persona fisica. Sempre con riferimento ai rapporti intrattenuti per il tramite di una società fiduciaria, è stato precisato che se il fiduciante intrattiene presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite di una società fiduciaria e un rapporto in nome proprio non deve essere effettuato il cumulo dei depositi, in quanto gli stessi non sono intestati al medesimo soggetto. Tuttavia, se la società fiduciaria intrattiene con lo stesso intermediario più rapporti di deposito

per conto del medesimo fiduciante, ai fini della determinazione del valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario, occorre operare il cumulo tra detti rapporti.

Sono state anche chiarite le disposizioni concernenti il termine di decorrenza delle nuove disposizioni (per il quale assume rilievo la data di chiusura del rendiconto, indipendentemente da quella di invio della comunicazione) e precisate le indicazioni sulle comunicazioni relative ai depositi titoli con saldo zero alla data di chiusura del periodo rendicontato, che non scontano l'imposta di bollo, e di valore inferiore a 1.000 euro, per i quali la soglia deve intendersi riferita al valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario.

Restano, tuttavia, alcuni dubbi sulle modalità di applicazione dell'imposta relativamente a:

- i pronti contro termine, che dovrebbero rilevare ai fini di che trattasi nel caso in cui l'operazione abbia come sottostante un titolo per il quale vi sia obbligo di deposito a custodia e amministrazione;
- le gestioni individuali di patrimoni mobiliari, che dovrebbero considerarsi esenti dall'imposta in quanto non riconducibili a rapporti aventi ad oggetto la custodia e l'amministrazione di titoli;
- i certificati di deposito emessi dalle banche, che dovrebbero ritenersi esenti dall'imposta sul presupposto sostanziale che, anche se non stampati e consegnati materialmente all'investitore, non possono essere considerati alla stregua di titoli depositati presso la banca che li ha emessi, rappresentando un finanziamento che il cliente ha effettuato a favore della banca stessa e che quest'ultima dovrà restituire assieme ai relativi interessi;
- i contratti derivati, per i quali sembrerebbe prevalere la posizione volta a non ricomprendere tali contratti nel computo dell'ammontare dei titoli detenuti nel dossier.

Le problematiche tutt'ora esistenti dovrebbero essere valutate anche tenendo conto delle previsioni contrattuali sottoscritte dal cliente al momento dell'effettuazione delle operazioni. (PT)

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO**

### **Prassi Amministrativa**

**Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine – DPR 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e seguenti – Contratti conclusi per l'estinzione di debiti pregressi.**

Ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2011, n. 121/E, nel sito web. [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia ha chiarito che ai contratti di finanziamento conclusi per estinguere indebitamente i pregressi non si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 DPR 601/73.

In particolare non assume rilievo, in linea generale, la circostanza che il finanziamento debba essere destinato a finalità specifiche, in quanto la disposizione in parola non specifica l'effettivo utilizzo cui devono essere destinate le somme messe a disposizione dall'istituto erogante.

La possibilità di accedere al regime di favore *de quo* è subordinata a due condizioni:

- la natura del soggetto che può concedere il finanziamento (aziende e istituti di credito, etc.);
- durata contrattuale superiore a 18 mesi, ad eccezione di alcune particolari ipotesi.

## **IVA**

### **Prassi Amministrativa**

**IVA – Beni in *leasing* – Spettanza del rimborso alla società concedente.**

Ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2011, n. 122/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza, in capo alle società di *leasing* che adottano i principi contabili IAS/IFRS, del presupposto per il rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto di beni strumentali concessi in leasing alle imprese utilizzatrici ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c DPR 633/72.

L'Agenzia ha chiarito che il rimborso IVA spetta alla società concedente, in quanto giuridicamente proprietaria del bene oggettivamente ammortizzabile, ancorché la stessa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l'ammortamento del bene, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell'investimento per la durata del contratto di *leasing*.

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Giustizia UE**

#### **Sesta direttiva IVA – Nozioni di “pratica abusiva” – Operazioni di *leasing* effettuate da un gruppo di imprese e dirette a ripartire il pagamento dell'IVA non detraibile.**

Corte di Giust. UE, sez. III 22 dicembre 2010, n. C-103/09, in Rass. Trib. 6/2011, pag. 1607.

Il vantaggio fiscale derivante dal fatto che una società ricorra ad operazioni di *leasing* su beni, invece che all'acquisto diretto di tali beni, non costituisce un vantaggio fiscale il cui ottenimento sarebbe contrario allo scopo perseguito dalle disposizioni pertinenti della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e della normativa nazionale che traspone tale direttiva, purché le condizioni contrattuali relative a tali operazioni, in particolare quelle riguardanti la fissazione dell'importo dei canoni locativi, corrispondano a normali condizioni di mercato e il coinvolgimento in tali operazioni di una società terza intermediaria non sia atto ad ostacolare l'applicazione delle citate disposizioni. Il fatto che tale impresa non effettui operazioni di *leasing* nell'ambito delle sue normali operazioni commerciali è ininfluenza a tale proposito.

Se talune condizioni contrattuali relative alle operazioni di *leasing* controverse nella causa principale e/o il coinvolgimento di una società terza intermediaria in tali operazioni costituiscono una pratica abusiva, dette operazioni devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita in assenza degli elementi di tali condizioni contrattuali che hanno natura abusiva e/o senza il coinvolgimento di tale società.

\*\*\*\*\*

Con nota di A. COLLI VIGNARELLI, “Pratica abusiva e autonomia contrattuale: un ulteriore contributo della Corte di Giustizia UE”.

### **Corte di Cassazione**

#### **IVA – Distacco del personale – Ammontare del rimborso erogato dal distaccatario al distaccante – Imponibilità ai fini IVA dell'eccedenza rispetto al costo del personale sostenuto dall'impresa distaccante.**

Cass., sez. trib. 7 settembre 2010, n. 19129, in Dir. Prat. Trib. 5/2011, II, pag. 991.

Nel caso di distacco di personale, la somma corrisposta dal soggetto che beneficia del lavoro del personale distaccato all'impresa distaccante è suscettibile di essere considerata imponibile ai fini dell'IVA nella misura dell'eccedenza rispetto all'importo necessario al rimborso del costo del personale sostenuto dal distaccante.

#### **IVA – Distacco presso un'impresa di personale dipendente da altra impresa – Compensi – Esclusione dall'ambito dell'IVA – Limiti – Conseguenze.**

Cass., SS.UU. 7 novembre 2011, n. 23021, in Rass. Dott. Comm. 9/2011, pag. 7.

Il comma 35 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell'IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. Deve quindi essere disatteso il pregresso indirizzo giurisprudenziale secondo cui non sono assoggettabili ad IVA i rimborsi inferiori ai costi e secondo cui in caso di rimborsi superiori ai costi l'imposta dovrebbe essere applicata soltanto sulla parte del rimborso che eccede il costo effettivamente sostenuto dal distaccante (nel caso di specie una società aveva ricevuto in distacco temporaneo alcuni dipendenti di altra società; quest'ultima aveva poi emesso una fattura per il pagamento di tutte le spettanze dei dipendenti in distacco, ed aveva su tale fattura applicata l'IVA; la società destinataria delle prestazioni aveva quindi provveduto al recupero in detrazione dell'IVA; e la Cassazione ha confermato la spettanza di tale detrazione essendo stata la fattura correttamente assoggettata ad IVA per l'intera somma; ciò in quanto il giudice di merito aveva accertato che " dall'esame della documentazione in atti e delle clausole contrattuali, emergevano elementi capaci di escludere che le obbligazioni a carico della destinataria del personale in applicazione consistessero unicamente nel rimborso di una somma esattamente pari al costo del personale").

\*\*\*\*\*

(Cfr. anche Il fisco 45/2011, fasc. n. 1, pag. 7339)

**IVA – Territorialità – Stabile organizzazione – Requisiti – Art. 7, DPR n. 633 del 1977 – Stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero – Individuazione – Contratto stipulato da società residenti – Assenza di controllo societario – Irrilevanza – Società residenti – Stabili organizzazioni – Sussistenza – prestazioni fornite in Italia da soggetto non residente – Assoggettamento in Italia.**

Cass., sez. trib. 7 ottobre 2011, n. 20597, in Giur. Imp. 6/2011, on line.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR n. 633 del 1977, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.

Conseguentemente devono qualificarsi stabili organizzazioni di soggetto non residente le società residenti quando le prestazioni di servizi siano rese in Italia da soggetto non residente a seguito di contratto stipulato da dette società residenti, a nulla rilevando la mancanza di appartenenza allo stesso gruppo societario.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di N. PENNELLA

**IVA – Elusione fiscale – Abuso di diritto – Caso di specie.**

Cass., sez. trib. 26 ottobre 2011, n. 22258, Rass. Dott. Comm. 9/2011, pag. 19.

E' pacifica l'esistenza nel nostro ordinamento di un generale principio antielusivo che, in materia di tributi armonizzati (quale l'IVA qui in contestazione), va rinvenuto nella giurisprudenza comunitaria (in cui si specifica il dovere del giudice nazionale di dare applicazione d'ufficio al diritto comunitario in applicazione del principio di effettività, dovere rafforzato dalla previsione dell'art. 117 Cost.).

Perciò in tema di IVA, le pratiche abusive consistenti nell'impiego di una forma giuridica o di un regolamento contrattuale – seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione – al fine di realizzare quale scopo principale (seppur non esclusivo) un risparmio di imposta, anche se allo stesso si accompagnano secondarie finalità di contenuto economico, consistono in abusi di diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento comunitario e pertanto assumono rilievo normativo primario in tale ordinamento, indipendentemente dalla presenza di una clausola generale antielusiva nell'ordinamento fiscale italiano (viene perciò cassata con rinvio la sentenza di merito che ha accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento che aveva supposto l'esistenza di una fittizia interposizione in ordine a fatture concernente la cessione di un immobile ad uso

laboratorio acquistato da una srl, sulla premessa che la srl aveva acquistato il predetto immobile circa un mese prima di rivenderlo ad un sas che ne aveva continuato a detenere il possesso fino alla successiva rivendita, in virtù di un contratto di locazione stipulato con l'acquirente nella stessa data dell'atto di vendita; la illogica concatenazione degli atti ed il fatto che non fosse stata di fatto versata l'IVA dovuta per la prima transazione avevano determinato l'Ufficio ad adottare un provvedimento con cui era stato non solo disconosciuto il diritto di credito IVA ma anche accertata una maggiore imposta pari ad Euro 272.157,00 oltre alle sanzioni di legge).

## **REGISTRO (Imposta di)**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

#### **Registro (imposta di) – Immobili strumentali soggetti a IVA – Applicazione dell'imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione.**

Comm.- Trib. prov. di Milano, 19 ottobre 2011, n. 272/40/11, ne Il fisco 47/2011, fasc. n. 2, pag. 7758.

L'art. 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, ove dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (1%) agli atti di locazione di immobili strumentali oggetti ad IVA, è in contrasto con la Direttiva CEE, n. 2006/112/CE, in quanto si tratterebbe di un'imposta sul giro di affari.

## **VARIE**

### **Dottrina**

**“Fiscalità indiretta e *trust* non liberali”** di M.E. BASTONI, in Trust e att. Fid. 11/2011, pag. 585.

L'A. prende spunto da una sentenza della Commissione tributaria di Forlì (n. 196/2010) che si è occupata di *trust* istituito per uno scopo non liberale, per affrontare alcune questioni riguardanti la fiscalità indiretta dei *trust*.

In particolare, oggetto della trattazione è un *trust* il cui scopo principale è la costituzione di una garanzia patrimoniale necessaria al riferimento di nuova finanza per la risoluzione della crisi di impresa e, in subordine, la liquidazione dei beni segregati.

In caso di impossibilità nel raggiungimento dello scopo, ovvero al termine della durata stabilita, il fondo in *trust* sarebbe ritornato ai disponenti.

I disponenti nell'atto istitutivo del *trust* chiedevano la sola applicazione dell'imposta fissa di registro mentre l'Ufficio, sosteneva, in totale coerenza con quanto affermato dall'Agenzia con le Circolari n. 48/E 2007 e 3/E 2008, che la costituzione di beni in *trust* rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di *trust*, confermando che anche la costituzione di *trust* rientra tra i vincoli di destinazione e che il momento impositivo va individuato in occasione della segregazione del patrimonio, cioè alla costituzione del *trust*.

L'A. non condivide le argomentazioni assunte dall'Amministrazione a sostegno della tesi della debenza dell'imposta di successione e donazione nel caso di *trust* per uno scopo non liberale.

Se è vero, come affermato dalla stessa Direzione Centrale, che la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall'origine a favore dei beneficiari in quanto “espressione dell'unico

disegno volto a consentir la realizzazione dell'attribuzione liberale" risulta alquanto difficile scorgere in un trust per uno scopo non liberale tale disegno unitario, tenuto conto che in questi strumenti i beneficiari non ci sono. Nei trust per uno scopo, addirittura non si creano mai "posizioni beneficiarie quesite" sì che il presupposto impositivo non potrà verificarsi al momento del conferimento o della segregazione del bene in *trust*.

L'A. ritiene che in un *trust* per uno scopo il vincolo di destinazione non nasca al momento della segregazione dei beni da parte del disponente in favore del *trustee*: in quel preciso momento nascerebbe il vincolo, ma non la destinazione che è ancora incerta.

Infatti nel caso di specie l'atto di *trust* prevede che, se non sarà possibile reperire nuova finanza, il *trustee* potrà vendere i beni in *trust*, destinando con ciò il bene secondo quanto previsto nell'atto istitutivo.

Solo in quel momento per l'A. si verificherà il presupposto impositivo, ossia quel vincolo di destinazione richiesto dalla norma tributaria.

Tuttavia non ritiene ancora integrati i presupposti per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ma per la sola applicazione dell'imposta di registro, non ravvisando nella fattispecie alcun vincolo di destinazione posto che il *trust* ha finalità liquidatoria del patrimonio conferito, ed al *trustee* è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale.

E, quindi, dopo aver osservato come non tutti i *trusts* si sostanziano in vincoli di destinazione conclude affermando che l'esatta qualificazione del *trust* va verificata caso per caso. (EM)

**"Brevi note in merito ai recenti orientamenti dell'agenzia delle entrate in materia di interposizione e inesistenze del *trust*"** di A. FRANCO, in Riv. Dott. Comm. 2/2011, pag. 347.

L'A. commenta criticamente la Circolare 61/E del 27 dicembre 2010 con la quale l'Amministrazione finanziaria, pur nell'intento certamente condivisibile di voler contrastare le fattispecie in cui è evidente l'utilizzo improprio dell'istituto del *trust*, e soprattutto porre un limite generale al suo utilizzo per finalità di interposizione fittizia, abbia allo stesso tempo aumentato notevolmente l'incertezza relativamente ad alcune fattispecie in cui l'istituto del *trust* viene utilizzato in modo corretto e "normale".

Innanzitutto l'A. esamina il contenuto della Circolare relativamente al tema dell'inesistenza/interposizione dei *trust* per poi valutare se le conclusioni dell'Amministrazione trovano corrispondenza nella legislazione interna e convenzionale, nonché nella giurisprudenza e nella prassi professionale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria un *trust* non potrebbe essere riconosciuto ai sensi della Convenzione in tutti i casi in cui il disponente mantenga un'ingerenza eccessiva nella vita del *trust*.

L'A. trova condivisibili in via generale i principi sui quali si basa la Circolare, ma non anche le conseguenze che l'Amministrazione finanziaria fa derivare da tali principi e le conclusioni a cui giunge che si concretizzano in un elenco di *trust* inesistenti o interposti.

Il primo evidente problema della Circolare è il richiamo incompleto all'art. 2 della Convenzione dell'Aja. Infatti nella Circolare viene completamente omissivo l'ultimo comma del citato art. 2 che prevede che "il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il *trustee* abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*".

L'A. osserva come tale omissione sia decisiva nel negare la validità ad alcune fattispecie da parte dell'Amministrazione, che sembrerebbe invece del tutto valide laddove si considerasse tale comma.

L'A. non ritiene convincente che l'inesistenza/interposizione dei *trust* derivi direttamente dalla Convenzione dell'Aja poiché, detta Convenzione affermerebbe semmai il contrario, ovvero sia il fatto che il disponente possa tenere per sé alcuni poteri o beneficiare di beni o redditi del *trust*.

L'A. esamina le tipologie di *trust* che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria sono a priori inesistenti o interposti criticandone il grado di dettaglio nonché la rigidità di tale classificazione.

Diverse tipologie si riferiscono generalmente a poteri esercitabili dal disponente e/o dai beneficiari, per cui l'A. non riscontra nulla di anomalo se i medesimi poteri sono in capo al *trustee* che li esercita liberamente.

Vengono considerate in particolare le fattispecie dell'elenco relative ai poteri in merito alla durata e alla nomina dei beneficiari. L'A. ritiene che se i poteri di anticipazione del termine finale e di nomina dei beneficiari sono in capo al *trustee* non vi sarebbe alcuna interposizione.

L'A. osserva come diverse tipologie si riferiscano generalmente a poteri esercitabili dal disponente e/o dai beneficiari, per cui non sembrano esservi criticità se i medesimi poteri sono in capo al *trustee* o al guardiano e tali soggetti possono esercitarli liberamente.

Si considerino in particolare le fattispecie dell'elenco relative ai poteri in merito alla durata ed alla nomina dei beneficiari: è chiaro che se i poteri di anticipazione del termine finale e di nomina dei beneficiari del *trust* sono in capo al *trustee* non vi sarebbe alcuna interposizione, anzi tali caratteristiche sarebbero del tutto conformi con la fattispecie del *trust* discrezionale. Certamente, se tali poteri rimanessero in capo al disponente, si potrebbe porre il tema se il *trust* sia o meno soggetto interposto poiché obiettivamente i poteri ritenuti dal disponente sono molto rilevanti, ma non si può classificare a priori un siffatto *trust* come interposto.

L'Agenzia delle Entrate considera come interposto un *trust* in cui i beneficiari possono far cessare lo stesso in ogni momento, o possono ricevere attribuzioni di patrimonio dal *trustee*, ma ciò non può sostenersi poiché non tiene conto delle numerose e note disposizioni che riconoscono espressamente ai beneficiari il diritto di anticipare il termine finale, sulla base del presupposto che, essendo il *trust* per sua definizione istituito nell'interesse dei beneficiari, una volta che questi sono definitivamente individuati non vi è ragione di costringerli ad attendere il termine finale del *trust* fissato dal disponente per ricevere i beni in *trust*.

Di conseguenza, l'A. ritiene che il potere di anticipazione del termine finale del *trust* da parte dei beneficiari non possa minimamente essere preso a riferimento per valutare se un *trust* sia inesistente/interposto o meno, anche poiché tale potere è – del tutto normalmente e pacificamente – attribuito ai beneficiari anche a prescindere dall'atto istitutivo.

Ancor meno fondate sono le fattispecie in cui l'Agenzia delle Entrate considera il *trust* inesistente solo sulla base del fatto che il *trustee* sia in qualche modo influenzato nella gestione dal disponente o dai beneficiari, e tenga conto delle indicazioni di questi.

E' del tutto normale e fisiologico nella durata del *trust* che il *trustee* tenga conto delle indicazioni del disponente e beneficiari, e che risulti condizionato nel suo operato da tali soggetti. (EM)

**“L'attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di *trust*”** di G. GENTA, in Rass. Trib. 4/2011, pag. 924.

L'A. mette a confronto le modalità di imputazione del reddito prodotto da un *trust* trasparente ai beneficiari prima e dopo la finanziaria 2007 sottolineandone le principali conseguenze in termini impositivi. La finanziaria 2007 ha avuto l'indubbio merito di inquadrare sistematicamente l'istituto del *trust* nell'ordinamento tributario, facendo rimanere purtuttavia alcuni punti aperti:

- la mancata previsione di disposizioni specifiche che regolino l'imputazione delle perdite fiscali realizzate da un *trust* trasparente;
- la mancanza di un'apposita norma di quantificazione del reddito da attribuirsi per trasparenza al beneficiario residente in Italia;
- il non assoggettamento a imposizione del reddito realizzato in Italia da un *trust* trasparente non residente con beneficiari residenti all'estero.

L'art. 73, comma 2, TUIR, fa riferimento alla sola imputazione dei redditi conseguiti dal *trust*, senza prevedere disposizioni per le possibili perdite realizzate dal *trust*.

Secondo l'Amministrazione un *trust* trasparente attribuisce sia redditi che perdite e le perdite imputate per trasparenza potranno essere utilizzate solo da beneficiari la cui posizione beneficiaria sia riconducibile all'attività di impresa svolta.

L'A. sottolinea come l'interpretazione fornita dall'Amministrazione presenti alcuna criticità relativamente all'individuazione del soggetto cui competono le perdite realizzate dal *trust* e più specificatamente in ordine all'impossibilità di utilizzare le eventuali perdite attribuite per trasparenza da parte del *trust* a beneficiari non imprenditori. In particolare, viene sottolineato come tale modalità rappresenti un elemento di diversità rispetto al modello di trasparenza adottato per le società di persone.

Ulteriori criticità per l'A derivano, con riferimento ai *trust* non residenti, dall'aver qualificato il reddito attribuito ai beneficiari non imprenditori quale nuova fattispecie di reddito di capitale.

Nell'ipotesi di *trust* trasparente non residente che realizza redditi in Italia con beneficiari non residenti mancherebbe il criterio di collegamento con il territorio. Infatti affinché un soggetto non residente realizzi un reddito di capitale in Italia occorre che tale reddito sia corrisposto da un soggetto residente o dalla stabile organizzazione di un soggetto non residente.

Relativamente all'ipotesi del *trust* trasparente non residente che non realizza i redditi in Italia ma i cui beneficiari sono ivi residenti, l'A. rileva che non sarebbero imponibili in capo al beneficiario i redditi realizzati all'estero da un *trust* non residente per mancanza di una esplicita previsione normativa in tal senso. (EM)

**“L’interpello obbligatorio”** di S. LA ROSA, in Riv. Dir. Trib. 7-8/2011, I, pag. 711.

Possono dirsi obbligatori quegli interpelli che, pur essendo normalmente disciplinati mediante rinvio alle disposizioni generali contenute nell'art. 11 dello Statuto del contribuente e 21 della L. n. 413/1991, si differenziano da quelli ivi specificamente previsti per essere oggetto, invece che di un diritto del contribuente, di una situazione soggettiva passiva, in prima battuta qualificabile in termini di dovere, o obbligo, ovvero ancora (e forse più esattamente) onere. Rientrano tra tali interpelli, tra gli altri, quelli previsti in materia di regime fiscale delle società “non operative”, quelli disapplicativi della disciplina CFC, quelli per la disapplicazione di norme antielusive specifiche.

Essi si caratterizzano, rispetto agli interpelli ordinari, per i seguenti profili peculiari:

- prescindono totalmente dalla maggiore o minore chiarezza delle discipline di riferimento, e sono invece finalizzati al monitoraggio e controllo fiscale di specifiche scelte operate del contribuente, ritenute meritevoli di particolare attenzione da parte degli uffici finanziari;
- si innestano su veri e propri regimi fiscali alternativi, con la conseguenza che la proposizione dell'istanza, oltre ad essere espressiva di una scelta operata dal contribuente, ha essenzialmente ad oggetto i presupposti fattuali della scelta medesima;
- sono connotati dalla carenza del profilo della preventività rispetto ai fatti che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che, pur essendo certamente “preventivi” rispetto agli adempimenti tributari che debbono poi osservarsi, sono invece “successivi” rispetto al loro oggetto specifico, costituito dalla scelta già operata dal contribuente e che viene sottoposta al vaglio dell'Amministrazione finanziaria;
- sono regolati da una disciplina a dir poco lacunosa, sia in punto di definizione degli effetti attribuibili ai responsi dell'Agenzia delle entrate sia relativamente alle conseguenze del più o meno prolungato silenzio di essa, sia infine sui riflessi dell'eventuale mancata presentazione dell'istanza da parte del contribuente (su tale ultimo profilo i più recenti orientamenti dell'Amministrazione denotano una tendenza alla attenuazione di tale obbligatorietà, affermando che la eventuale mancata presentazione dell'istanza non preclude la possibilità di dimostrare, anche in occasione dei successivi controlli, la sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso al regime derogatorio, avendo invece riflessi soltanto sul piano sanzionatorio).

Tra le numerose questioni ancora aperte sulla materia, si segnalano quelle relative a:

- il contenuto ed il “ruolo” dell'istanza, in assenza di una disciplina specifica delle istanze relative agli interpelli obbligatori. Al riguardo, nonostante i diversi orientamenti manifestati dalla stessa Amministrazione, l'Autore ritiene che, in virtù della sua sancita obbligatorietà, l'istanza di interpello costituisca un elemento imprescindibile, sul piano dello stesso diritto sostanziale, per l'operatività della disciplina derogatoria, con la conseguenza che la sua eventuale mancanza dovrebbe sempre e di per sé implicare l'assoggettamento del contribuente alla ordinaria disciplina, nei medesimi termini in cui ciò si verifica nei casi in cui una possibile opzione non venga esercitata;
- gli effetti dell'inerzia dell'Amministrazione e dei responsi non univoci. Sul tema l'Autore, dissentendo dalle posizioni prevalenti sia in dottrina che nella prassi amministrativa in merito all'obbligatorietà della risposta dell'Amministrazione, ritiene che gli effetti sostanziali delle scelte operate dal contribuente debbano risultare subordinati soltanto alla sussistenza dei

presupposti di fatto per l'accesso al regime derogatorio ed all'avvenuta presentazione della relativa istanza; non anche alla pronuncia dell'Amministrazione, la quale può anche mancare o avere un contenuto dubitativo, interlocutorio, condizionato, etc., ed essere in tali casi rilevante sul piano della tutela dell'affidamento o dell'inapplicabilità delle sanzioni nei confronti di quanti non abbiano ricevuto un responso negativo;

- gli effetti dei responsi, negativi o positivi. Nel merito, l'Autore ritiene condivisibile la tesi (sempre sostenuta dall'Agenzia delle entrate) della loro natura di mero parere, non vincolante per il contribuente, spingendosi tuttavia ad affermare che, per ragioni di coerenza logica, tale parere, proprio perché privo di valenza provvedimentoale e non conseguente ad un obbligo di pronuncia sull'istanza del contribuente, dovrebbe ritenersi improduttivo di "effetti vincolanti" anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ai fini dei successivi controlli e accertamenti tributari. (PT)

**"Il c.d. *national tax credit* previsto dall'art. 179, comma 3, del TUIR – Profili di diritto tributario italiano e comunitario"** di C. SALLUSTIO, in Rass. Trib. 4/2011, pag. 966. (per segnalazione)

**"La soggettività passiva del *trust* nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione"** di A. VICARI, in Trust e att. Fid. 11/2011, pag. 601.

Nella Circolare 61/E 2011 l'Agenzia ha elaborato una nozione di *trust* rilevante ai fini del diritto tributario autonoma rispetto al concetto civilistico contenuto nella Convenzione dell'Aja, alla luce della quale interpretare le disposizioni in tema di soggettività contenuta nel TUIR e negare la qualificazione di *trust* a quegli atti istitutivi privi degli elementi fondamentali del concetto che la stessa Agenzia ha costruito.

La lista di *trust* fittiziamente interposti contenuta nella Circolare, dilatando oltremodo la portata del fenomeno dell'interposizione fittizia ha finito con l'essere sganciata (o eccedente) dal presupposto invocato dalla Convenzione.

L'A. effettua una rilettura in un'ottica diversa dei casi di *trust* considerati interposti fittiziamente dall'Agenzia, per dimostrare come nella maggior parte dei casi ad essi non potrebbe essere disconosciuta la soggettività tributaria, nemmeno sulla base del concetto autonomo di *trust* costruito dall'Agenzia.

Tale concetto è improntato sul requisito del controllo assoluto (sia in termini di poteri dispositivi sia in termini di poteri amministrativi) sui beni in *trust* attribuito al *trustee* e sull'esclusione di qualsiasi limitazione a tale controllo, mediante la previsione di poteri di veto o la necessità di consensi in capo al disponente o ai beneficiari nonché sull'esclusione della possibilità del disponente di rimanere beneficiario.

Tutti i ragionamenti fatti dall'Agenzia in ordine ai *trust* fittiziamente interposti sono impropri.

L'A. ritiene che per parlare di *trust* interposto fittiziamente si debbano riscontrare un atto istitutivo e dispositivo nei quali vi è effettivo affidamento di controllo, e provare elementi che dimostrino un'intesa trilatera che coinvolga *trustee* (interposto) disponente o beneficiario (interponenti) e terzo debitore del reddito volta ad attribuire al *trust* redditi in realtà appartenenti al disponente o al beneficiario, modificando, tra le parti, gli effetti dell'atto di *trust* e dei contratti conclusi dal *trustee*.

Una volta esclusa in modo arbitrario – sulla base del concetto elaborato dall'Agenzia stessa e non sulla base di quello contenuto nella Convenzione dell'Aja – la qualificazione come *trust*, ai fini delle imposte dirette, di alcune strutture negoziali, l'Agenzia ne delinea le conseguenze in termini tributari, sostenendo che in detti casi il reddito vada attribuito al disponente.

Al contrario, l'A. ritiene che in molte delle fattispecie analizzate dall'Agenzia, l'imputazione del reddito dovrebbe avvenire in capo al beneficiario, perché è costui che dovrebbe essere considerato il possessore del reddito, se si ritenesse fondata la riqualificazione proposta dall'Agenzia stessa. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia CE

**Questioni generali – Diritto comunitario – Affidamento e abuso del diritto – IVA – Operazioni a valle effettuate dalla controllata estera – Operazioni effettuate dalla controllante – Versamento dell'imposta nello Stato membro – Operazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica reale – Inapplicabilità – Art. 17, Dir. CEE, n. 388 del 1977, n. 3, lett. a).**

Corte di Giust. CE, sez. III 22 dicembre 2010, n. C-277/09, in Giur. Imp. 6/2011, *on line*.

La circostanza che, in conseguenza della diversa qualificazione delle operazioni in oggetto operata dalle discipline nazionali dei due Stati membri coinvolti che traspongono la direttiva, si determini la mancata imposizione delle operazioni a valle effettuate dalla controllata estera che, ove effettuate dalla controllante, avrebbero dato luogo al versamento dell'imposta nello Stato membro non costituisce, ove tali operazioni siano effettuate nell'ambito di un'attività economica reale, un esercizio abusivo del diritto alla detrazione riconosciuto dalla disciplina comunitaria. Tali operazioni, a differenza di quelle esenti o non rientranti nel campo di applicazione dell'imposta, sono infatti idonee a far sorgere il diritto alla detrazione anche ove non determinino il versamento dell'IVA sulle corrispondenti operazioni a valle.

\*\*\*\*\*

Con nota di G. QUATTROCCHI.

**Questioni generali – Diritto comunitario – Libera circolazione dei capitali – Dividendi – Art. 63, Tratt. CEE e art. 40, Accordo SEE – Fondi pensione residenti e non residenti – Imposte dirette – Esenzione per i fondi nazionali – Disparità di trattamento – Illegittimità.**

Corte di Giust. CE, sez. I 6 ottobre 2011, n. C-493/09, in Giur. Imp. 6/2011, *on line*.

Una normativa nazionale che, prevedendo un'esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi erogati in favore di fondi pensione nazionali, crei una disparità di trattamento tra quelli ed i fondi pensione non residenti, soggetti ad imposizione ordinaria sui dividendi di fonte nazionale percepiti, è in contrasto con l'art. 63 TFUE e dell'art. 40 dell'Accordo SEE in quanto lesiva della libertà di circolazione dei capitali all'interno dell'Unione Europea.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di E. ADDARII.

### Corte di Cassazione

**Fondi comuni d'investimento – Fondi comuni di investimento immobiliare – natura giuridica – patrimoni separati della società di gestione del risparmio – Acquisto di beni immobili – Intestazione al fondo di investimento dei beni immobili acquistati – Inattuabilità.**

Cass., sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605, in Giur. Comm. 38.5/2011, II, pag. 1128.

I fondi comuni di investimento (nella specie un fondo immobiliare chiuso) costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti, con la conseguenza che, in caso di acquisto immobiliare operato nell'interesse di un fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla suindicata società di gestione.

**Elusione fiscale – Abuso di diritto – Caso di specie.**

Cass., sez. trib. 2 novembre 2011, ord. n. 22716, in Rass. Trib. della Corte di Cassazione – Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma 9/2011, pag. 20.

Poiché la giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno costantemente ritenuto che costituiscono abuso del diritto quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la *ratio* delle norme che introducono il tributo, si può ritenere formata una clausola generale antielusiva, sia nell'ambito del diritto comunitario in relazione ai cosiddetti tributi "armonizzati" o comunitari quali l'IVA, le accise e i diritti doganali, sia in relazione ai tributi che esulano dalle imposte comunitarie, quali le imposte dirette (come emerge dall'art. 53 Cost.). Il rango comunitario o costituzionale di tale principio importa la necessità della sua applicazione d'ufficio ove sussista un serio quadro indiziario che possa fare presumere che l'operazione o il complesso di operazioni hanno l'esclusivo scopo di risparmio d'imposta; e spetta al contribuente provare che, in contrario, le predette operazioni corrispondono ad un interesse economico non marginale (viene perciò rigettato il ricorso del contribuente avverso la sentenza di merito che aveva ritenuta la natura elusiva di un collegamento di negozi costituito dalla donazione da parte del contribuente della propria quota di un terreno edificabile in favore del coniuge e dei figli e della successiva rivendita, a brevissima distanza di tempo, del medesimo bene da parte della moglie e dei figli, così evitando il contribuente di dichiarare la plusvalenza tassabile derivante dalla cessione delle aree fabbricabili).

**Imposte sui redditi – IRAP – IVA – Accertamento – Operazioni elusive – Art. 37-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Cessione di partecipazioni.**

Cass., sez. trib. 30 novembre 2011, n. 25537, ne Il fisco 47/2011, fasc. n. 1, pag. 7691.

In presenza di atti fiscalmente vantaggiosi privi di apparente causa è onere del contribuente fornire la prova della esistenza di validi motivi per compierli, e pertanto il contribuente non può semplicemente invocare la mancanza di esposizione del percorso logico seguito dal giudice per ritenerne la inesistenza, ma unicamente la mancata considerazione di fatti oggettivi e documentati tramite i quali il contribuente abbia dato valida prova del proprio assunto di esistenza delle legittime motivazioni.

**Dottrina**

ARQUILLA N., "I titoli irredimibili. Alcune considerazioni sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria" <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>Pag. 11</b>
BASTONI M.E., "Fiscalità indiretta e <i>trust</i> non liberati" <b>(VARIE)</b>	<b>" 20</b>
BOLIS S., "L'interpello CFC alla prova del diritto comunitario" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 5</b>
BARAROTTO E.M., "Il regime tributario delle riserve dell'incorporante e dell'incorporata nella fusione inversa" <b>(IRES)</b>	<b>" 7</b>
FRANCO A., "Brevi note in merito ai recenti orientamenti dell'Agenzia delle entrate in materia di interposizione e inesistenze del <i>trust</i> " <b>(VARIE)</b>	<b>" 21</b>
GALLIO F., "Conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione: assenza di elusività ai fini delle imposte indirette" <b>(IRES)</b>	<b>" 8</b>
GENTA G., "L'attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di <i>trust</i> " <b>(VARIE)</b>	<b>" 22</b>
MASTROBERTI A., "Note minime sui rapporti tra disciplina delle società di comodo e reddito del gruppo consolidato" <b>(IRES)</b>	<b>" 10</b>
MIGNARRI E., "Ulteriori annotazioni per l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli" <b>(BOLLO (Imposta di))</b>	<b>" 16</b>
ODETTO G., "Nuova tassazione delle rendite finanziarie: aumento al 20% dell'aliquota per redditi di capitale e <i>capital gain</i> " <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>" 12</b>
PARISOTTO R., "Avviamento: un percorso ad ostacoli tra aspetti civilistici e fiscali" <b>(IRES)</b>	<b>" 11</b>
VALENTE P., "La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza delle Corte di Cassazione n. 20597/2001" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 13</b>
VENERUSO A., "Profili operativi della disciplina discal e previdenziale del c.d. distacco o prestito di personale in ambito internazionale" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>" 14</b>
VICARI A., "La soggettività passiva del <i>trust</i> nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione" <b>(VARIE)</b>	<b>" 24</b>

## Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2011, n. 121/E <b>(IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO)</b>	Pag. 17
Ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2011, n. 122/E <b>(IVA)</b>	“ 17

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia CE

22 dicembre 2010, n. C- 103/09 <b>(IVA)</b>	“ 18
22 dicembre 2010, n. C-277/09 <b>(VARIE)</b>	“ 25
6 ottobre 2011, n. C-493/09 <b>(VARIE)</b>	“ 25
12 maggio 2011 C-107/10 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIERETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 6
24 novembre 2011, n. C-458/09 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	“ 3
Grande Sezione 29 novembre 2011, n. C-371/10 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIERETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 7

### Corte di Cassazione

Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605 <b>(VARIE)</b>	“ 25
Sez. trib. 7 settembre 2010, n. 19129 <b>(IVA)</b>	“ 18
31 gennaio 2011, n. 2213 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 13
Sez. trib. 15 aprile 2011, n. 8621 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIERETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 7
Sez. trib..9 marzo 2011, n. 5583 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 12
Sez. trib. 15 aprile 2011, n. 8663 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie)</b>	“4
Sez. trib. 12 maggio 2011, n. 10383 <b>(ACCERTAMENTO)</b>	“ 1
Sez. trib. 10 giugno 2011, n. 12788	

	Pag. 1
<b>(ACCERTAMENTO)</b>	
Sez. trib.30 giugno 2011, n. 14337 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 13
Sez. trib. 22 luglio 2011, n. 16106 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 14
Sez. trib. 27 luglio 2011, n. 16428 <b>(ACCERTAMENTO)</b>	“ 2
Sez. trib. 27 settembre 2011, n. 19702 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	“ 4
6 ottobre 2011, n. 20450 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 14
Sez. trib. 7 ottobre 2011, n. 20597 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere))</b>	“ 5
Sez. trib. 13 ottobre 2011, n. 21103 <b>(ACCERTAMENTO)</b>	“ 2
Sez. trib. 26 ottobre 2011, n. 22258 <b>(IVA)</b>	“ 19
Sez. trib. 26 ottobre 2011, n. 22282 <b>(RISCOSSIONE)</b>	“ 15
Sez. trib. 2 novembre 2011, ord. n. 22716 <b>(VARIE)</b>	“ 25
Sez. trib. 3 novembre 2011, n. 22869 <b>(ACCERTAMENTO)</b>	“ 2
Sez. trib. 7 novembre 2011, n. 23021 <b>(IVA)</b>	“ 18
Sez. trib. 11 novembre 2011, n. 23608 <b>(ACCERTAMENTO)</b>	“ 2
Sez. trib. 30 novembre 2011, n. 25537 <b>(VARIE)</b>	“ 26
 <u>Commissioni tributarie di merito</u>	
Comm. Trib. prov. di Milano, sez. V 21 dicembre 2009, n. 283/05/09. <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 8
Comm. Trib. reg. della Lombardia, sez. XVIII 20 giugno 2011, n. 9 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie)</b>	“4
Comm. Trib. reg. di Roma, sez. XXXVII, 27 settembre 2011 <b>(IRES)</b>	“ 11
Comm. Trib. prov. di Milano, 19 ottobre 2011, n. 272/40/11 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	“ 20